



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

PALAZZO ALABARDIERI 38 NAPOLI

www.andoc.info

LE NOVITÀ 2023

BILANCI E DICHIARATIVI

**Martedì
9 maggio 2023
ore 9.30-13.30**

In collaborazione con

GRUPPO24ORE

PROGRAMMA

Le novità della dichiarazione dei Redditi 2023

La corretta indicazione dei Crediti d'Imposta

Il nuovo rigo RU 150, "la titolarità effettiva"

Nuova sezione XXIV quadro RQ, assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili,

Abrogazione della norma sulle società in perdita sistematica,

Nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF, nuove detrazioni per lavoro

Bonus Edilizi: come cambiano nel 2023 e le detrazioni fiscali

Simulazione deposito Bilancio in C.C.I.A.A.

Saluti

Eraldo TURI

Renato POLISE

Concetta RICCIO

Presidente ODCEC Napoli

Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Presidente A.C.F.

Moderazione

Mario MICHELINO

Presidente Nazionale A.N.Do.C.

Interventi

Pierpaolo CEROLI

Anna Maria TRAVAGLIONE

Alessandro LAZZARINI

Giuseppe GRAZIADEI

Marco LEONETTI

Conclusioni

Vincenzo MORETTA

Dottore Commercialista e Pubblicista

Segretario Nazionale A.N.Do.C.

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Dottore Commercialista in Napoli

Sales Account Manager Namirial

Presidente Fondazione ODCEC Napoli



La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del Commercialista ed e.c. Si comunica che le rilevazioni delle presenze saranno < effettuate esclusivamente con: tesserino professionale (iscritti Odcec Napoli), tessera sanitaria, carta d'identità elettronica, form stampato della prenotazione online, qualsiasi app. che generi il codice fiscale su codice a barre.



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

SCHEMA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____),
il ___/___/_____, c.f. _____ residente in _____,
via _____, n. _____, con studio in _____, via
_____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell.
_____/_____, e-mail _____

chiede:

☐ di essere iscritto come socio all'*Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI* con sede in Via Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636;

dichiara

☐ di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l'Accademia aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con sede in Roma;

☐ di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Napoli al n. _____;

☐ di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di "Dottore Commercialista" e delle prerogative professionali ad esso associate.

Allega copia di un documento d'identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell'Associazione Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli Iban IT74S071100340000000007575 per euro 50,00 (Cinquanta/00) quale quota d'iscrizione 2023 (annuale) o, in alternativa, per € 100,00 (Cento/00) quale quota per il triennio 2023/2025.

Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Napoli, _____

In Fede



Pierpaolo Ceroli

*Dott. commercialista
Revisore legale dei Conti
Giornalista Pubblicista*

Il Sole
24 ORE

pierpaolo.ceroli@cmnp.it



Le novità 2023 Bilanci e Dichiarativi

PALAZZO ALABARDIERI, 38 - NAPOLI

Napoli, 9 maggio 2023

cmnp formazione

 @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

QUADRO SINOTTICO DELLE NOVITÀ DEL BILANCIO 2022

1

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020 (L. 23.12.2021, N. 238)

3

VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

QUADRO SINOTTICO DELLE NOVITÀ DEL BILANCIO 2022

5

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

QUADRO SINOTTICO DELLE NOVITÀ DEL BILANCIO 2022

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

12

PROROGA ASSEMBLEE DA REMOTO

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

1

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

OIC 34 [RICAVI]

PRIMA BOZZA
9.11.2021

CONSULTAZIONE
FINO AL
7.3.2022

NUOVA BOZZA
3.2.2023
APPROVATA IL
19.4.2023

BILANCI RELATIVI AGLI ESERCIZI CON DECORRENZA 1.1.2024

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

1

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

OIC 34 [RICAVI]

La **principale novità** del nuovo principio contabile riguarda l'introduzione di **tecniche contabili volte all'identificazione e valorizzazione delle "unità elementari di contabilizzazione"**.

Un unico contratto di vendita **può infatti includere** prestazioni diverse **che richiedono** una contabilizzazione separata.

Può essere questo il caso, ad **esempio**, della vendita di un veicolo associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell'eventualità il ricavato della vendita del bene - secondo il nuovo principio contabile - deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

CONTABILIZZAZIONE
SEPARATA

Trova applicazione quando ciascuna delle **prestazioni** previste dal contratto di vendita **è effettuata con modalità e tempi diversi**.

Ne consegue che non sarà necessaria **qualora le stesse siano effettuate nel medesimo esercizio**.

CONTABILIZZAZIONE
UNICA

Nell'ipotesi in cui i beni e servizi siano **integrati o interdipendenti** tra loro, e quindi non utilizzabili separatamente dal cliente, **questi vanno contabilizzati unitariamente** senza operare alcun distinguo.

Stessa cosa dicasi quando una o più prestazioni non rientrano nelle attività caratteristiche della società e **trattasi di prestazioni gratuite**.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

ESEMPIO

SI IPOTIZZI UN CONTRATTO DI VENDITA DI UN BENE DI € 15.000 CHE INCLUDE LA MANUTENZIONE PER 3 ANNI (€ 1.000/ANNUI)


FINO AL 2023
SI RILEVA
UN RICAVO PER €
15.000

DAL 2024
SI IMPUTERÀ € 12.000 PER RICAVI
D'ESERCIZIO E € 3.000 SARANNO IMPUTATI
PRO QUOTA NEI TRE ANNI SUCCESSIVI
COME RICAVI DA MANUTENZIONE

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

1

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI



I PREDETTI SOGGETTI POSSONO **NON EFFETTUARE** LA SEPARAZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI **A CONDIZIONE CHE** LE STESSO NON SIANO FORMALMENTE INDIVIDUATE E VALORIZZATE SEPARATAMENTE NEL CONTRATTO O IN ALTRI ATTI LEGATI ALLA VENDITA

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

**LEGGE 23.12.2021, N. 238
(G.U. 17.1.2022, N. 12)**

**IN VIGORE DAL
1.2.2022**

**HA COMPLETATO
IL RECEPIMENTO
DELLA
DIRETTIVA
2013/34/UE**

**PREVEDE
ALCUNE
MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DEL
BILANCIO
D'ESERCIZIO**

**DECORRENZA:
«TEORICAMENTE» ESERCIZI AVENTI INIZIO A PARTIRE DALL' 1.1.2021**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

**LEGGE 23.12.2021, N. 238
(G.U. 17.1.2022, N. 12)**

NOVITÀ



**CODICE CIVILE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
[Regio Decreto 30.3.1942, n. 318]**



**BILANCIO
CONSOLIDATO
D.Lgs.9.4.1991, n. 127**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 24 Legge 23.12.2021, n. 238

1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea».

Art. 111-duodecies

delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La modifica normativa prevede che **l'obbligo** per le società personali di redigere il bilancio, compreso quello consolidato, secondo le norme previste per le società di capitali quando tutti i soci sono illimitatamente responsabili **trova applicazione anche nell'ipotesi** in cui le stesse siano soggetti al diritto di un altro stato assimilabile giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro della Ue.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 24 Legge 23.12.2021, n. 238

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;

Art. 2423-ter

[Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico]

....

....

6. Sono vietati i compensi di partite.

Art. 2423-ter

[Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico]

....

6. Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 24 Legge 23.12.2021, n. 238

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «,quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;

Art. 2435-bis

[Bilancio in forma abbreviata]

....

4. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell'art. 2423-ter, dal secondo comma dell'art. 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'art. 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica,

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 24 Legge 23.12.2021, n. 238

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;

Art. 2435-ter

[Bilancio delle Micro Imprese]

....

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 2435-ter [Bilancio delle Micro Imprese]

CON RIFERIMENTO AGLI «**ENTI DI INVESTIMENTO**» ED ALLE «**IMPRESE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA**» **NON TROVANO APPLICAZIONE:**

LE
SEMPLIFICAZIONI
PREVISTE
PER LE
MICRO IMPRESE
[ART. 2435-TER]

L'**ESONERO** DALLA
RELAZIONE SULLA
GESTIONE SE
REDIGONO IL
BILANCIO IN FORMA
ABBREVIATA
[ART. 2435-BIS C.6]

L'**ACCORPAMENTO** NEL
BILANCIO IN FORMA
ABBREVIATA DELLA
VOCE «D» DELLO S.P.
NELLA VOCE «C.II» E
DELLA VOCE «E» IN
«D-DEBITI»
[Art. 2435-BIS C.2]

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Nella Relazione Illustrativa al DDL

CON RIFERIMENTO AGLI «**ENTI DI INVESTIMENTO**» ED ALLE «**IMPRESE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA**» QUESTE **SONO SEMPRE OBBLIGATE:**

REDIGERE LA
**NOTA
INTEGRATIVA**

REDIGERE LA
**RELAZIONE SULLA
GESTIONE**

AD APPLICARE IN SEDE
DI VALUTAZIONE,
L'ART. 2426 C.1 N.11-
BIS IN TEMA DI
**DERIVATI E
OPERAZIONI DI
COPERTURA**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

DEFINIZIONE DI :

«**ENTI DI INVESTIMENTO**» - Ente giuridico funzionale alla raccolta di capitale, da investire successivamente in attività finanziarie e immobiliari, gestite in modo accentrato (SICAV-SICAF)

«**IMPRESSE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA**» – ART. 2 DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE – **Le imprese il cui unico soggetto è l'acquisizione di partecipazione in altre imprese**, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 24 Legge 23.12.2021, n. 238

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato».

Art. 2361
[Partecipazioni]

In relazione alle **assunzioni di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata** per le obbligazioni delle medesime gli **amministratori dovranno dare specifiche informazione** nella **Nota Integrativa** del bilancio **precisando** a seguito della modifica normativa anche la **denominazione** la **sede legale** e la **forma giuridica** di ciascun soggetto partecipato.


cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 24 Legge 23.12.2021, n. 238

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»;

Art. 26

[Imprese Controllate]

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 26 [Imprese Controllate]

Le modifiche introdotte all'articolo 26 afferiscono a delle **puntualizzazioni**:

- sui **diritti di voto** dei soci dell'impresa partecipata, che **non tengono conto di quelli relativi** ad azioni proprie detenute da essa o da una sua controllata o da terzi per conto di tali imprese,
- e sul **consolidamento**, obbligatorio indipendentemente dal luogo in cui le controllate sono costituite.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 24 Legge 23.12.2021, n. 238

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 27:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;

3) al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

Art. 27

[Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato]

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 27

[Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato]

Con le modifiche introdotte all'articolo 27 viene **puntualizzato** che **i limiti** ivi previsti si **calcolano su base consolidata**, ma **la verifica del loro superamento** può essere **determinata anche su base aggregata**, senza effettuare operazioni di consolidamento e in tal caso, **i limiti numerici (attivi e ricavi) sono maggiorati del 20%**.

Ne consegue che **si può evitare di operare le rettifiche di consolidamento** andando a sommare semplicemente i bilanci delle società da consolidare ed aumentando del 20% il limite dei ricavi e attivi.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 24 Legge 23.12.2021, n. 238

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 39, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile».

Art. 39

[Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni]

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

2

LEGGE EUROPEA 2019-2020

Art. 39

[**Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni**]

La modifica normativa prevede che l'elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni, contenuto nella **Nota Integrativa**, debba indicare per ciascuna impresa l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato; informazioni queste che si possono omettere qualora l'impresa controllata non sia obbligata a presentare lo stato patrimoniale in base alla legge nazionale applicabile.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

3 VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO

L'ART. 45 C. 3-OCTIES-3DECIES D.L. 21.6.2022, N. 73
convertito nella L. 4.8.2022, N. 122 (DL SEMPLIFICAZIONE)

La norma in oggetto ripropone, in relazione al bilancio 2022, la deroga che permette di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante.

La stessa ricalca nella sostanza le disposizioni previste dal DL 185/2008, per gli esercizi 2008-2012, e quella del DL 119/2018, per gli esercizi 2018-2020.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

3 VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO

L'ART. 45 C. 3-OCTIES-3DECIES D.L. 21.6.2022, N. 73 convertito nella L. 4.8.2022, N. 122 (DL SEMPLIFICAZIONE)

REGIME ORDINARIO – ART. 2426

VALORE	COSTO DI ACQUISTO	VALORE DI MERCATO
<p>I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ al costo di acquisto o di produzione, ovvero;▪ al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.	<p>VI RIENTRANO ANCHE I COSTI ACCESSORI</p>	<p>DETTO VALORE NON PUO' ESSERE MANTENUTO NEI BILANCI SUCCESSIVI SE NE SONO VENUTI MENO I MOTIVI</p>

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

3

VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO

L'ART. 45 C. 3-OCTIES-3DECIES D.L. 21.6.2022, N. 73
convertito nella L. 4.8.2022, N. 122 (DL SEMPLIFICAZIONE)

REGIME DEROGATORIO – ART. 45 DL 73/2022

PERIODO	SOGGETTI	CRITERIO DI VALUT. ALTERNATIVO	CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO
ESERCIZIO IN CORSO AL 22.6.2022 (POSSIBILITÀ DI PROROGA DEL MEF)	COLORO CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	Facoltà di valutare i Titoli nell'Attivo Circolante al loro valore di iscrizione o al costo di acquisizione , anziché al valore di mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole	Il regime derogatorio non esclude le disposizioni in tema di: <ul style="list-style-type: none">▪ valutazione al costo ammortizzato (Oic 20);▪ conversione dei titoli in valuta estera (Oic 26).

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

3 VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO

**L'ART. 45 C. 3-OCTIES-3DECIES D.L. 21.6.2022, N. 73 convertito
nella L. 4.8.2022, N. 122 (DL SEMPLIFICAZIONE)**

REGIME DEROGATORIO – ART. 45 DL 73/2022

AMBITO APPLICATIVO

- **OIC 20 – TITOLI DI DEBITO**
- **OIC 21 – PARTECIPAZIONI**

**In quanto valutati ai sensi dell'art.
2426, c. 1, n. 9**

ESCLUSI DALL'AMBITO APPLICATIVO

- **OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI**

**In quanto valutati ai sensi dell'art.
2426, c. 1, n. 11-bis**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

3

VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO

REGIME DEROGATORIO – ART. 45 DL 73/2022

Documento Interpretativo OIC 11

Riserva
indisponibile

- La società che esercita la facoltà di cui all'art. 45, c. 3-octies D.L. 73/2022 **destina a riserva indisponibile utili** di ammontare corrispondente alla **differenza tra [i valori iscritti nell'ultimo bilancio** regolarmente approvato (bilancio al 31.12.2021) **o il costo di acquisizione** per i titoli acquistati nell'esercizio (in corso al 22.06.2022) **e i valori di mercato rilevati** alla data di riferimento del bilancio (31.12.2022), **al netto del relativo onere fiscale]**.
- Qualora gli **utili dell'esercizio** o le **riserve di utili** o le altre **riserve patrimoniali** disponibili **non siano sufficienti** a costituire la riserva indisponibile, **la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

3 VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nota Integrativa

Fermo restando l'informativa da riportare ai sensi dell'**OIC 20** [TITOLI DI DEBITO], dell'**OIC 21** [PARTECIPAZIONI] e dell'**OIC 28** [PATRIMONIO NETTO], le società che si avvalgono della deroga forniscono in nota integrativa informazioni circa:

- le **modalità** con cui si è avvalsa della **deroga**, indicando i **criteri** seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- la **differenza** tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le **motivazioni** per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

ESG [ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE]

Questioni Ambientali, Sociali e di Governance sui risultati economici delle imprese e sulla loro capacità di creare valore.

D.Lgs. 254/2016
(attuazione della Direttiva Europea
2014/95/UE e del Consiglio del
22.10.2014 – **NFRD**
[**Non Financial Reporting Directive**])

Esclusivamente gli Enti di Interesse
Pubblico **devono predisporre** una
«**Dichiarazione di carattere non
finanziario**» [**DNF**]

Pubblicazione dicembre 2022
nella GU della UE la
Direttiva UE 14.12.2022 n. 2464 sul
reporting di sostenibilità – **CSRD**
[**Corporate Sustainability Reporting
Directive**]

La direttiva 2464 **dovrà essere recepita**
dagli Stati membri entro il 6.7.2024 e
troverà applicazione tra il 2024 e il 2028
sulla base delle dimensioni delle imprese
interessate

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

CSRD - [Corporate Sustainability Reporting Directive]
Prevede un allargamento dei contenuti rispetto al NFRD con
l'inserimento:

1

Del **modello di business** e della **strategia aziendale** che indichi:

- la **resilienza** ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- le **opportunità** per le impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- i **piani dell'impresa** che favoriscono la transizione ambientale.

2

Degli **obiettivi** connessi alle questioni di:

- **sostenibilità** e dei relativi progressi;
- gli **interessi** degli stakeholder.

3

Del **ruolo** degli **organi di amministrazione, gestione e controllo** delle tematiche ESG;

Dei **principali rischi** per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità.

4

Delle **informazioni** sulle **attività immateriali**, cioè i **fattori intangibili** non riconosciuti nel bilancio finanziario che contribuiscono alla creazione di valore quali ad esempio. Capitale intellettuale, umano, sviluppo competenze, capacità relazionali e reputazionali etc.


5

Di specifici standard di rendicontazione [ESRS - *European Sustainability Reporting Standards*]

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ




LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Le informazioni del CSRD dovranno tener conto del
PRINCIPIO DELLA DOPPIA MATERIALITÀ
Secondo cui le imprese sono tenute a specificare:



Sia come i **fattori di sostenibilità** influenzano lo sviluppo e la performance aziendali (cd. Materialità finanziaria nella **prospettiva outside-inside**)




Sia come **l'attività dell'azienda** impatta sulla società e sull'ambiente (cd. Materialità d'impatto nella **prospettiva inside-out**)

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Il concetto di **DOPPIA MATERIALITÀ** considera entrambe le prospettive:



PROSPETTIVA “Outside-in”

in cui l'azienda prende in considerazione i **rischi** e le **opportunità** derivanti dalla gestione, corretta o meno, di una determinata tematica ESG e l'**impatto** che questi potrebbero avere sulla sua performance economico-finanziaria;



PROSPETTIVA “Inside-out”

in cui invece l'azienda porta l'attenzione agli impatti, positivi e negativi, attuali e potenziali, che la sua gestione di una determinata tematica ESG può creare sugli stakeholder.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

TIMING ENTRA IN VIGORE E AMBITO APPLICATIVO:

01.01.2024

la direttiva interesserà le **grandi imprese con oltre 500 dipendenti**, già soggette alla direttiva NFRD 95/2014 (D. Lgs. 254/2017).

01.01.2025

verranno coinvolte anche le «grandi imprese» attualmente non soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria ed anche se non quotate. Si tratta di **imprese** che per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei seguenti limiti:

- > 250 dipendenti e/o
- > €40M Ricavi e/o
- > €20M Totale Attivo

cmnp formazione

    @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

TIMING ENTRA IN VIGORE E AMBITO APPLICATIVO:

01.01.2026

il perimetro si allarga alle **PMI quotate** (non si applicherà alle micro-impresе anche se quotate ed alle PMI quotate è concesso un maggior termine di un anno per la pubblicazione dei dati).

01.01.2026

la direttiva coinvolgerà anche le **imprese di paesi terzi con un fatturato superiore a 150 milioni di € nell'UE e che hanno almeno una filiale (con fatturato >€40M) o succursale (di grande dimensioni o quotata) nel territorio UE.**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

TIMING ENTRA IN VIGORE E AMBITO APPLICATIVO:

Entro
30.06.2024

Per quanto riguarda i **principi contabili di redazione**, la CSRD attribuisce all'EFRAG l'incarico di definire nuovi EU Sustainability Standard con **adozione** della **prima serie entro giugno 2023**. Tali standard saranno allineati con l'approccio degli altri standard-setter internazionali quali l'International Sustainability Standards Board (ISSB), i GRI Standards, il Sustainability Accounting Standards Board (SASB), l'International Integrated Reporting Framework (IIRC) e altri...

cmnp formazione

    @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

4

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

AMBITO SOGGETTIVO



La **facoltà** di **sospendere gli ammortamenti** nel bilancio può essere esercitata dai «**soggetti che non adottano i principi contabili internazionali**» e quindi dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le regole del Codice Civile e i principi contabili nazionali (OIC)



Resta dubbia la possibilità di ricomprendere le **imprese individuali** e le **società di persone** (non c'è un bilancio da approvare e pubblicare, ma è anche vero che la norma richiama genericamente ai «soggetti» che non adottano i principi contabili internazionali) e **professionisti (tranne in caso di STP con forma di soc. di capitali)**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

AMBITO SOGGETTIVO



È bene evidenziare che, da un'attenta lettura dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi, **sembra che possano usufruire** della disposizione anche **le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria**. Ne sono, quindi, **esclusi le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità semplificata nonché gli esercenti arti e professioni**.



Tuttavia, detti soggetti non sono obbligati a redigere la nota integrativa. È necessario, quindi, ricevere istruzioni volte a conoscere il documento che deve accogliere gli elementi (che, per le società di capitali, vanno in nota integrativa) richiesti dalla normativa e, inoltre, a come “creare” la suddetta riserva indisponibile.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

AMBITO TEMPORALE



La **facoltà** di **sospendere gli ammortamenti** può essere esercitata nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del D.L.104/2020

PROROGA

Art. 5-bis, DI 4/2022: *I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, **negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023** [art. 8, c. 3 **DL 198/2022 cd. «Decreto Milleproroghe»**], , possono, ... non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. ...*

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

AMBITO OGGETTIVO

La sospensione degli ammortamenti **può riguardare** tutte le immobilizzazioni **materiali** e **immateriali** (voci B I e B II, SP) o **solo alcune**.



**Doc. OIC
interpretativo 9**

Nel silenzio della norma, è possibile applicare la deroga:

- ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali;
- a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure
- all'intera voce di bilancio.

La scelta in merito all'unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

AMBITO OGGETTIVO



Doc. OIC
interpretativo 9

BENI ACQUISTATI NELL'ANNO: Ancorché la norma non richiama esplicitamente la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio, tuttavia, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni, **la deroga è applicabile anche a tali immobilizzazioni.**

- § 61 L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

COME FUNZIONA



La misura consiste nella facoltà di **non effettuare** nel **bilancio in tutto o in parte** l'**ammortamento annuo** delle **immobilizzazioni materiali e immateriali** che mantengono il valore d'iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato



Effetto sul conto economico: un **miglioramento** del **risultato netto** pari alle quote di ammortamento sospese (al netto della fiscalità differita)

*La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma [sospesa nel bilancio] è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono **differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno***



Effetti sui bilanci successivi: piano di ammortamento si allunga di un anno

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

COME FUNZIONA



La sospensione può essere effettuata «fino al 100 dell'ammortamento **annuo**» e quindi può essere totale (riduzione del coefficiente di ammortamento del 100) o **parziale** (ad es riduzione del coefficiente di ammortamento del 50 o di un'altra percentuale parametrata ad un'eventuale minore utilizzo del bene).



Aprile 2021

**Doc. OIC
interpretativo 9**

La scelta in merito alla quota di ammortamento che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

COME FUNZIONA



ASSONIME
CIRC. n. 2/2021

Il tema più delicato è quale sia il **critério in base al quale è possibile sospendere gli ammortamenti dei beni**. ... Per inquadrare il tema, si deve partire dai limiti che oggi le regole contabili fissano nella gestione degli ammortamenti.

In particolare, secondo l'OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali:

- la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla **ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione che è legata** non alla durata fisica ma **alla durata economica**, intesa come il periodo in cui si prevede che il bene sarà utile alla società;
- **l'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati;**
- non è ammesso l'utilizzo di metodi nei quali le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo;
- **il piano d'ammortamento può essere modificato quando siano intervenuti dei cambiamenti nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione.**



In modo analogo si muove anche l'OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali, secondo cui, tra l'altro, la sistematicità dell'ammortamento è definita dal piano di ammortamento che è funzionale alla correlazione con i benefici attesi.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

COME FUNZIONA



ASSONIME
CIRC. n.
2/2021

La **deroga all'obbligo di ammortamento** può trovare una giustificazione in tutti i casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, anche quando la prassi contabile imporrebbe comunque l'ammortamento del bene.

La seconda componente della norma in esame riguarda il **prolungamento del periodo di ammortamento**. Si prevede infatti che la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo. Con lo stesso criterio, sono differite le quote successive, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

COME FUNZIONA



Aprile 2021


**Doc. OIC
interpretativo 9**

La norma non tratta **il caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un'estensione della sua vita utile**, a causa ad esempio di vincoli contrattuali o tecnici. In questo caso, la quota di ammortamento dell'esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) si modifica nell'importo, in quanto la vita utile rimane la stessa. In questi casi, **la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell'esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

RISERVA INDISPONIBILE

 I soggetti che sospendono gli ammortamenti devono, in sede di destinazione dell'utile, **accantonare a riserva indisponibile** un importo pari a quello delle **quote di ammortamento sospese**.

Se l'utile è «**incapiente**» (o in caso di perdita), la riserva è **integrata**:

- utilizzando riserve disponibili già esistenti** (riserve di utili o altre riserve patrimoniali)
- e, se queste ultime sono insufficienti, **accantonando l'utile degli esercizi successivi**.

**CRITERIO DI
PREFERENZA
PER LA
FORMAZIONE
DELLA RISERVA**

ASSONIME
CIRC. n. 2/2021

La costituzione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020.

 L'utile destinato alla riserva indisponibile **dovrebbe rilevare ai fini Ace solo quando la riserva sarà svincolata** (DM 3 agosto 2017 art 5).

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

RISERVA INDISPONIBILE



La **riserva indisponibile**

- non può essere distribuita**, né imputata a capitale né utilizzata per coprire perdite (OIC 28);
- dovrebbe liberarsi al termine del processo di ammortamento.



ASSONIME
CIRC. n. 2/2021

Secondo Assonime, **la riserva può essere utilizzata a copertura perdite**, ma deve essere successivamente reintegrata.

MECCANISMO
DI LIBERAZIONE

La norma non indica i meccanismi di liberazione della riserva indisponibile.

- Nel caso in cui il periodo di ammortamento sia stato prolungato di un anno, la riserva diverrà disponibile al termine del periodo di ammortamento;
- nel caso invece in cui il periodo di ammortamento risulti immutato (e la quota di ammortamento non effettuata sia spalmata lungo la residua vita utile), la liberazione avverrà gradualmente nel corso degli esercizi, in relazione alla misura della maggiore quota imputata.

È da ritenere inoltre che la liberazione possa avvenire anche in caso di vendita dell'immobilizzazione o di una sua svalutazione.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

RISERVA INDISPONIBILE



ESEMPI

Si ipotizzi una società che intenda sospendere l'ammortamento sulla base dei seguenti dati:

- **Ammortamento sospeso** nel bilancio 2022 = 200.000
- **Utile 2022** = 50.000 (tenuto conto della sospensione) → Utile Incapiente
- **Riserva di utili anni precedenti** = 400.000

La società **deve costituire** una **riserva indisponibile** per un importo pari a 200.000 (amm sospeso).

Poiché l'utile 2022 è incapiente, la riserva è **integrata** utilizzando la «**Riserva di utili anni precedenti**»

RISERVA INDISPONIBILE DI
UTILI PER SOSPENSIONE
AMMORTAMENTO

=

50.000
UTILE 2022

+

150.000
PRELIEVO DA
RISERVA UTILI ANNI
PRECEDENTI

=

200.000

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

RISERVA INDISPONIBILE



L'obbligo di **riserva indisponibile** e quello di **riserva legale** (CC,art.2430) come si coordinano?

ESEMPI

Utile 2021= 50.000 (tenuto conto della sospensione)

Priorità alla riserva indisponibile

Destinato integralmente a riserva indisponibile (quando la riserva indisponibile sarà svicolata una parte di essa [5% di 50.000] sarà destinata a riserva legale)

Priorità alla riserva legale

Destinato per il 5%
a
riserva legale

Destinato per il
restante 95%
a riserva
indisponibile

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

NOTA INTEGRATIVA



In Nota integrativa è **necessario**:

- Spiegare le **ragioni della deroga** (per es. una minore utilizzazione dei beni, ma dovrebbero essere ammesse anche altre ragioni collegate alla situazione economica contingente)
- **Illustrare l'iscrizione e l'importo della riserva indisponibile**
- Descrivere **l'impatto** sul risultato **economico, patrimoniale e finanziario**

NB: le «**micro imprese**», non essendo soggette all'obbligo della Nota Integrativa, dovrebbero riportare queste informazioni nelle note in **calce allo Stato Patrimoniale**



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

PROFILI FISCALI

PROFILI FISCALI



I soggetti che **sospendono** gli **ammortamenti**:

- possono comunque dedurre fiscalmente le quote di ammortamento «sospese»
 - applicando le regole Ires (Tuir art.102,102bis e 103)* e Irap (D.Lgs. 446/97, artt.5, 5bis, 6 e 7)
 - * Il decreto Agosto non cita
 - l'art.104 (**beni gratuitamente devolvibili**) che però contiene un rinvio agli artt. 102 e 103
 - l'art 108 (**oneri pluriennali**)
 - a **precindere** dall'imputazione al conto economico (art.109, c.4, lett.b, Tuir)
- effettuano quindi una **variazione in diminuzione** nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

PROFILI FISCALI

PROFILI FISCALI



➤ stanziato, come conseguenza della deduzione di quote di ammortamento non contabilizzate a conto economico, **imposte differite passive** nel bilancio (OIC25) nella misura del 27,9%(24%Ires+3,9%Irap).

L'effetto complessivo nel conto economico è un **miglioramento** del risultato netto pari a [quote di ammortamento sospese – imposte differite passive]

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

PROFILI FISCALI

PROFILI FISCALI



CHIARIMENTI TELEFISCO 2021

il comma 7-quinquies raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico



Ciò significa che **non è possibile il recupero fiscale**, mediante variazione in aumento della quota non imputata nel 2020 da effettuare in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, **in coda al processo di ammortamento**, in quanto ciò non è previsto dalla normativa analizzata.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

PROFILI FISCALI



COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE
INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 212

*** **

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI

L'art. 60, comma 7-quinquies del DL n. 104/2020 si interpreta nel senso che i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali relativamente all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, i quali si avvalgono della deroga di cui al comma 7-bis della medesima disposizione non imputando, in tutto o in parte, nel conto economico, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del TUIR, **hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in bilancio**. Analoga conclusione vale ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

PROFILI FISCALI



Risp. n. 607/2021

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 607/2021, ha riconosciuto la **possibilità di non applicare la deduzione:**

*«Si ritiene che l'istante, seppur sospenda gli ammortamenti in bilancio, **possa valutare se operare la deduzione dei relativi ammortamenti**, ai sensi del combinato disposto dei commi da 7-bis a 7- quinquies dell'articolo 60 del decreto legge n. 104 del 2020, dell'articolo 102 del Tuir e dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997».*

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

PROFILI FISCALI



Risp. n. 66/2022

Di conseguenza, proprio avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, la locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» **deve interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico. Una diversa lettura delle disposizioni** - che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta) - **si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse**, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenze tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi). (...)

In considerazione della summenzionata natura extracontabile delle deduzioni del cd. super ammortamento che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto legge n. 104 del 2020 rinvia esclusivamente alle norme del t.u.i.r. in materia di ammortamenti, la sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del predetto regime di cui all'articolo 7-bis, non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza.

cmnp formazione

 @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

ESEMPIO

- Nel bilancio 2022 sospensione al 100% della quota di ammortamento 200.000 slitta nel 2023
- Nella dichiarazione relativa al 2022 deduzione extracontabile per 200 000 (var. in dim.)
- Nel bilancio 2022 imposte differite passive $27,9\% \times 200.000 = 55.800$. Miglioramento netto del risultato di conto economico pari a $200.000 - 55.800 = 144.200$
- Nel bilancio 2023 è imputato l'ammortamento sospeso nel 2022 che, essendo stato già dedotto, va ripreso a tassazione.

Periodo	Piano Amm.to originario	Piano Amm.to con sospensione al 100%	Deduzione	Var. in Dim.	Var. in Aum.	Imp. Diff.
2018	100.000	100.000	100.000			
2019	200.000	200.000	200.000			
2020	200.000	200.000	200.000			
2021	200.000	200.000	200.000			
2022	200.000	0	200.000	200.000		55.800
2023	100.000	200.000	0		200.000	-55.800
2024		100.000	100.000			

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

5 SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L'IMPATTO SUI BILANCI

In via preliminare occorre ricordare che nel **2022** come nel 2021 non è in vigore alcuna norma di **deroga** alla **continuità aziendale** come era previsto per il 2020

La **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI**
NON SI RIVERSA NEL

AMMORTAMENTI



EBITDA

**COSTI NON
MONETARI**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

ART. 3 co. 9 D.L. 29.12.2022, n. 198
[cd. «DECRETO MILLEPROROGHE»]
convertito nella
Legge 24.2.2023, n. 14

ART. 3 co. 1-ter D.L. 30.12.2022, n. 228 [cd. «DECRETO MILLEPROROGHE»]
Introdotta in sede di conversione nella Legge 25.2.2022, n. 15

Art. 3. - Proroga di termini in materia economica e finanziaria

9. All'**articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le **parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite** dalle seguenti: **«31 dicembre 2022»** .

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

TERZO ANNO DI PROROGA



Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

*1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del **31 dicembre 2020** per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.*

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

NESSUNA DEROGA PER LA CONTINUITÀ AZIENDALE

Art. 7. (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile **può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 ((del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)). Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

((2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020"))).

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

REGOLA GENERALE

RIDUZIONE CS DI OLTRE 1/3

Artt. 2446 (Spa)
2482-bis (Srl)

Quando risulta che il capitale è **diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, gli amministratori ... devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ... che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

RIDUZIONE CS DI OLTRE 1/3 e RIDUZIONE SOTTO AL MINIMO LEGALE

Artt. 2447 (Spa)
2482-ter (Srl)

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo, gli amministratori ... devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

In mancanza di tali adempimenti opera la CAUSA DI SCIoglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4)

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

DEROGA DI CUI ALL'art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23
- DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE -

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 [EX 20221 EX 2020] non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma [Riduzione del Capitale per Perdite SPA], 2447 [Riduzione del Capitale Sociale al di sotto del limite legale SPA], 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma [Riduzione del Capitale per Perdite SRL], e 2482-ter [Riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale SRL] del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 [Cause di scioglimento società di capitali], primo comma, numero 4), e 2545-duodecies [Scioglimento coop] del codice civile.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

DEROGA DI CUI ALL'art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23
- DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE -

*2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al **quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle **perdite accertate**.*

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

DEROGA DI CUI ALL'art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23 - DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE -

3. *Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile [Riduzione capitale al di sotto del minimo legale] l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.*

4. *Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».*

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

Art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23

			FACOLTÀ NON OBBLIGO	
CHIUSURA ESERCIZIO	RISULTATO D'ESERCIZIO	DELIBERA ASSEMBLEARE (soluzioni alternative)		
31.12.2022	Perdita < 1/3	Nessun provvedimento		
	Perdita > 1/3	Deroghe art. 1 c. 266 L. 178/2020 con rinvio al 5° esercizio successivo	→	Assemblea Aprile 2028 che approva il bilancio 2027 (esercizi solari)
		Applicazione artt. 2446 e 2482 cod.civ.		
	Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale	Deroghe art. 1 c. 266 L. 178/2020 con rinvio al 5° esercizio successivo	→	
		Applicazione artt. 2447, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies cod.civ.		

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

Art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23

Nota Integrativa



Le **perdite 2022** dovranno essere “targate” in nota integrativa, per distinguerle con specificazione, in appositi prospetti, della loro **origine**, nonché delle **movimentazioni** intervenute nell’esercizio.

La possibilità di **sospendere le perdite** d’esercizio nel **bilancio 2022** non fornisce ad Amministratori e Organi di controllo una **deroga** (come avvenuto per il 2020) al **principio di continuità aziendale**



cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

Art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23

Nota Integrativa



Ai fini della **continuità aziendale** dovrà essere operata una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a essere un complesso economico funzionante destinato a produrre reddito **per almeno i prossimi 12 mesi**.

Detta valutazione dovrà essere coerente con le considerazioni presentate all'Assemblea sulle strategie da perseguire per riequilibrare l'andamento della gestione recuperando i risultati economici negativi rinviati al 2027.

La **Nota Integrativa** **deve** pertanto **riportare** le **informazioni** sui **fattori di rischio**, **assunzioni effettuate** e **incertezze identificate** nonché sui **piani aziendali** e le **ragioni** che **qualificano** come **significative** le **incertezze** e le **ricadute** che esse possono avere sulla **continuità aziendale**.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



**INTERPRETAZIONE
RESTRITTIVA**


**DIBATTITO
LIMITE
TEMPORALE
PERDITE DA
CONSIDERARE**



assonime



**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

**INTERPRETAZIONE
ESTENSIVA**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



Ministero
dello sviluppo economico

Lettera Circ.
29/01/21 prot.
26890

INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA

*Il riferimento, in primo luogo, alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, anziché alle “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]” **sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020** (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).*

*Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 **non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.***

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

assonime

Circolare n. 3
del 25/02/21

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

*questa interpretazione, fondata sul mero dato letterale, **non appare coerente con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali** fino ad oggi adottati per contenere gli effetti della crisi Covid sulle imprese. Anche l'art. 6 rientra, infatti, in un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di significativa difficoltà economica. L'intento non è solo quello di sterilizzare gli effetti giuridici delle perdite manifestatesi nel momento della **crisi ma anche quello di ovviare alle difficoltà che avrebbero le imprese a reperire sul mercato mezzi di finanziamento aggiuntivi** (come per le perdite che si riferiscono al 2019 da ricapitalizzare nel 2020).*

*Vi è anche da considerare che l'interpretazione letterale condurrebbe alla **conseguenza illogica di espungere dall'ambito di applicazione della nuova versione dell'art. 6 quelle fattispecie che prima si consideravano, dalla maggior parte della dottrina, ricomprese nel medesimo regime di sospensione**. Se quindi l'intento del legislatore era quello di chiarire l'ambito di applicazione, è dubbio che questo risultato possa considerarsi raggiunto quando si adotta un'interpretazione letterale che restringe l'ambito di applicazione del regime di sospensione rispetto a quello previgente.*

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Massima 23
febbraio 2021,
n. 196

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.L. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte.

Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

cmnp formazione

@studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Documento
17/03/2021

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

Per quanto riguarda le perdite future, illustra anche la possibile teoria che il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto Liquidità abbiano un'autonoma valenza **non riferendosi solo alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ma anche a quelle che emergeranno negli esercizi in corso a partire dal 1° gennaio 2021, che con molta probabilità risulteranno ancora pesantemente incisi dagli effetti della pandemia.**

cmnp formazione

 @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Studio 88-2021

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

La norma che sterilizza le perdite rilevanti delle società di capitali si riferisce tanto alle perdite maturate durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 quanto a quelle maturate in precedenza e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Quindi la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2020.

*La motivazione in base alla quale la norma prevista dall'articolo 6 del DL 23/2020, viene intesa riferibile (con interpretazione, dunque, estensiva) anche alle perdite rinvenienti da esercizi precedenti a quello durante il quale si è verificata l'epidemia da Covid-19, si articola essenzialmente in **due osservazioni**. Anzitutto, la **norma dovrebbe essere interpretata in coordinamento con la disciplina previgente** che ha consentito, per le assemblee tenutesi dopo la sua entrata in vigore e sino alla fine del 2020, di disapplicare la disciplina sulle perdite rilevanti prodotte in esercizi precedenti al 2020, dimostrando l'intento del legislatore di voler considerare non solo le esigenze delle imprese che si trovano a fronteggiare perdite del tutto imprevedibili per lo scoppio della pandemia, ma anche di quelle alle prese **con difficoltà di reperimento di capitali**. In secondo luogo, reputando che le perdite rilevanti siano solo quelle relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **resterebbero prive di tutela quelle società con un esercizio non coincidente con l'anno solare che abbiano chiuso l'esercizio nel corso del 2020, prima del 31 dicembre 2020**, le quali vedrebbero non comprese tra le perdite rilevanti, ai fini dell'applicazione della disciplina in parola, proprio quelle che si sono prodotte durante i primi mesi della pandemia e, in particolare, durante il primo lockdown, caratterizzato da un'improvvisa e non prevedibile sospensione di un elevatissimo numero di attività economiche, con la produzione di perdite ingenti e inattese.*

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

ALLA FINE DEL QUINQUENNIO....

1

Nel caso in cui il capitale risulti ancora diminuito di oltre a un terzo, senza riduzione sotto il minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio, e cioè l'assemblea in sede ordinaria, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

2

Nel caso in cui il capitale risulti ancora diminuito di oltre a un terzo e sia inferiore al minimo legale, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione della società.

Qualora l'assemblea non adotti le predette delibere, si verifica la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale (di cui all'art. 2484, n. 4, c.c.).

RICAPITALIZZAZIONE

1. RIDUZIONE

contemporaneo

2. AUMENTO FINO
ALLA CIFRA NON
INFERIORE AL
MINIMO LEGALE

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



Ministero
dello sviluppo economico

Lettera Circ.
29/01/21 prot.
26890

ALTRI CHIARIMENTI

*Circa l'accertamento della causa di scioglimento, l'art. 2485 del codice civile rimette la questione alla competenza degli amministratori della società. Nel contempo la nuova formulazione dell'art. 6 cit. prevede, al comma 3, che **la decisione di rinvio** (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) **spetti all'assemblea**. Sembra doversene dedurre che **l'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo***

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



Studio 88-2021

ALLA FINE DEL QUINQUENNIO

Inoltre, la normativa in esame non “copre” anche le perdite che maturino nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, per queste perdite, torna applicabile la normativa “ordinaria” in tema di perdite rilevanti: vale a dire, l’anno di grazia per le perdite oltre il terzo, ma che non riducono il capitale sotto il minimo, e l’applicazione della regola “ricapitalizza o liquida” nel caso di perdite che abbattano il capitale sotto il minimo.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



CONTROLLI DEI SINDACI

Fondamentale per i sindaci **monitorare costantemente** l'andamento societario e attivarsi tempestivamente senza attendere il quinquennio previsto **qualora non ci siano prospettive di continuità aziendale**, tenendo presente che la disposizione derogatoria è una facoltà e non un obbligo

CMNP

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE



CONTROLLI DEI SINDACI

Nell'ipotesi in cui la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale comporta la riduzione al di sotto del minimo legale e la decisione di riduzione sia rinviata all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2022), il sindaco deve:

- **verificare l'effettiva convocazione;**
- **redigere le proprie osservazioni;**
- nel caso in cui l'assemblea non adotti i provvedimenti necessari, **presentare al Tribunale istanza per l'accertamento della causa di scioglimento della società**



Da segnalare, infine, che i **sindaci** e i **revisori non sono esonerati** dalle **segnalazioni** di cui al **Codice della crisi d'impresa e d'Insolvenza - CCII**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

6

SOSPENSIONE DELLA RICAPITALIZZAZIONE PER PERDITE

CONTROLLI DEI SINDACI - CCII



((Capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione)))

Art. 25-octies - Segnalazione dell'**organo di controllo**.

((1. L'**organo di controllo** societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La **tempestiva segnalazione** all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.))

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

LA **CONTINUITÀ AZIENDALE** E' UN ASPETTO FONDAMENTALE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLO STESSO

BILANCI 2019 E 2020

DEROGHE
CAUSA COVID-19

- Art. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. "Liquidità" conv. L. 5.6.2020 n. 40 e
- Art. 38-*quater* del DL 19.5.2020 n. 34 c.d. "Rilancio", conv. L. 17.7.2020 n. 77).


BILANCI 2021 E 2022

~~DEROGHE
CAUSA COVID-19~~

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7


CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

ART. 2423-BIS

Principi di redazione del bilancio

Ai sensi dell'art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c., "la valutazione delle voci deve essere fatta (...) nella prospettiva della continuazione dell'attività" (c.d. "going concern").

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

IAS 1

Presentazione del bilancio

Anche lo IAS 1 prevede «Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come entità di funzionamento».

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



29

Il documento OIC 29 (§ 59.c) precisa che il **presupposto della continuità aziendale può venire meno** per effetto di alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.



cmnp formazione

@studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E INSOLVENZA

D.LGS.14/2019

ART. 2

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «**crisi**»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;



cmnp formazione

    @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E INSOLVENZA

D.LGS.14/2019

ART. 3

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma devono consentire di:

....

b) Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di **continuità aziendale almeno per i dodici mesi** successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale



11

Finalità e postulati del bilancio d'esercizio

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

POSTULATI DEL BILANCIO

l'OIC 11 qualifica come **postulati di bilancio** le **norme a contenuto generale** in materia di redazione del bilancio, **includendovi** perciò i seguenti **principi desunti dal combinato disposto** degli artt. **2423-bis** *“Principi di redazione del bilancio”*, **2423** *“Redazione del bilancio”* e **2423-ter** *“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”*.c.c..

I **postulati del bilancio** sono i seguenti:

- a) **Prudenza**;
- b) Prospettiva della **continuità aziendale**;
- c) **Rappresentazione sostanziale**;
- d) **Competenza**;
- e) **Costanza** nei **criteri di valutazione**;
- f) **Rilevanza**;
- g) **Comparabilità**.

cmnp formazione

 @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

POSTULATI DEL BILANCIO: b) Prospettiva della **continuità aziendale**;
[in vigore dal 1° gennaio 2017 in quanto già presente nell'OIC 5 § 7]

L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la **valutazione** delle voci di bilancio sia **fatta** nella **prospettiva della continuazione dell'attività** e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda **costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito**.

Nella **fase di preparazione del bilancio**, la **direzione aziendale** **deve effettuare** una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

POSTULATI DEL BILANCIO: b) Prospettiva della **continuità aziendale**;
[in vigore dal 1° gennaio 2017 in quanto già presente nell'OIC 5 § 7]

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate **significative incertezze** in merito a tale capacità, nella **nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite:**

- le informazioni relative ai fattori di rischio,
- le assunzioni effettuate;
- le incertezze identificate;
- i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- dovranno inoltre essere **esplicitate le ragioni** che qualificano come significative le incertezze esposte e **le ricadute** che esse possono avere **sulla continuità aziendale**.

cmnp formazione

    @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

POSTULATI DEL BILANCIO: b) Prospettiva della **continuità aziendale**;
[in vigore dal 1° gennaio 2017 in quanto già presente nell'OIC 5 § 7]

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **porti** la direzione aziendale **a concludere che**, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, **ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile**, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La nota integrativa **dovrà descrivere** adeguatamente tali **circostanze** e gli **effetti** delle stesse sulla **situazione patrimoniale ed economica** della società.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

L'impostazione seguita dal **nuovo Oic 11** in materia di **continuità aziendale** ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- a) la **continuità** è **sinonimo** di **funzionalità aziendale**;
- b) la **crisi di impresa** **non giustifica l'abbandono** dei **criteri di continuità**, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;
- c) l'**accertamento da parte degli amministratori**, ai sensi dell'articolo 2485 Cc, di una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 Cc **comporta** l'**abbandono della continuità aziendale**. In tale circostanza **la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale**. **Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento**, ma, **tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento**, in quanto

N.B.

l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.

I **casi più ricorrenti** nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono **incertezze** sulla **continuità aziendale**. In questi casi non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno. La **nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze** e gli **effetti** delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

Prospettiva della **continuità aziendale**;
CONSIDERAZIONI

La **valutazione** dei **presupposti di continuità** è fondamentale per:

- il **revisore** che deve esprimere un giudizio sul bilancio;
- il **collegio sindacale** che è l'organo deputato a vigilare sul rispetto della legalità.

Tuttavia, la **responsabilità** della **verifica** dell'**esistenza della continuità aziendale** **spetta** agli **amministratori**.

cmnp formazione

f in t i @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale **PRINCIPIO DI REVISIONE ISA 570 – CONSIDERAZIONI:**

Il Principio di revisione **Isa 570 (Revised) Going Concern** elenca alcuni indicatori economico-finanziari che possono dar luogo a **dubbi sulla continuità**:

1. deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;
2. *cash flow* negativi;
3. perdite operative;
4. mancanza di continuità nella distribuzione dei dividendi;
5. incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
6. incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
7. cambiamento delle forme di pagamento concesse da fornitori;
8. incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di prodotti o per altri investimenti;
9. indicatori gestionali:
10. dimissioni dei consiglieri e dei sindaci, perdita di dirigenti strategici
11. contenziosi legale e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero essere non onorati dall'azienda;
12. politiche di governo o modifiche legislative che danno luogo a effetti non favorevoli per l'impresa.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

**PRINCIPIO DI REVISIONE
ISA 570 – CONSIDERAZIONI:**

CMNP

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:

Il Principio di revisione **Isa 570 (Revised) Going Concern** elenca alcuni indicatori economico-finanziari che possono dar luogo a **dubbi sulla continuità**:

1. deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;
2. *cash flow* negativi;
3. perdite operative;
4. mancanza di continuità nella distribuzione dei dividendi;
5. incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
6. incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
7. cambiamento delle forme di pagamento concesse da fornitori;
8. incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di prodotti o per altri investimenti;
9. indicatori gestionali:
10. dimissioni dei consiglieri e dei sindaci, perdita di dirigenti strategici
11. contenziosi legale e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero essere non onorati dall'azienda;
12. politiche di governo o modifiche legislative che danno luogo a effetti non favorevoli per l'impresa.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:

I principali **indici per la valutazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'azienda:**

- ❑ **Ebitda (Earning before interests, taxes, depreciation and amortization):** corrisponde al margine operativo lordo (Mol) ed è dato dalla somma algebrica tra ricavi operativi costi esterni (materie prime e servizi) e costi del personale. È il primo indicatore economico dell'autofinanziamento dell'azienda ed esprime il reale risultato operativo del *business* aziendale;
- ❑ **Ebit** è pari a ricavi operativi – costi operativi (esterni, personale, ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) + proventi delle attività finanziarie – oneri da attività finanziarie. È il margine che residua dalla gestione operativa e finanziaria e risente delle politiche di bilancio operate dagli amministratori nel fissare ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti;
- ❑ **Posizione finanziaria netta (Pfn)** è la differenza tra attività finanziarie (partecipazioni, investimenti in strumenti finanziari e crediti finanziari) e passività finanziarie (debiti finanziari – v/banche, finanziatori esterni, obbligazionisti e parti correlate). Detto valore è ricorrentemente negativo e rappresenta l'indebitamento dell'azienda. Il rapporto con il Patrimonio netto indica quante volte i finanziamenti a titolo oneroso sono superiori ai mezzi propri; la crescita progressiva e temporale del rapporto è sintomatica di uno stato di crisi.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale

PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:

❑ **ciclo commerciale:** politiche di incasso dei crediti, pagamenti dei debiti e rotazione delle rimanenze. Tempi di incasso più brevi rispetto a quelli di pagamento, impresa efficiente, si crea liquidità per assolvere agli impegni. La durata media del ciclo sono i giorni che mediamente intercorrono tra il momento del pagamento e quello dell'incasso. La durata media del ciclo commerciale è dato dalla somma algebrica di tre elementi:

1. turnover dei crediti (giorni di dilazione media concessa ai clienti: $[360: \text{Ricavi}] / \text{crediti v. clienti}$);

2. turnover dei debiti (giorni di dilazione media ottenuta dai fornitori);

3. turnover delle rimanenze (giacenza media delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti:

$[(360: \text{consumo materie prime}] / \text{rimanenze di materie prime}$)

ove

▪ consumo materie prime = rimanenze iniziali m.p. + acquisti m.p. – rimanenze finali m.p.;

▪ giacenza media prodotti finiti = $[(360: \text{costo del venduto (consumi, trasporto, mano d'opera, ammortamento, manutenzioni)}] / \text{rimanenze prodotti finiti}$)

Più breve è la durata del ciclo, maggiori sono i cicli produttivi che l'impresa potrebbe svolgere nel corso dell'anno. Più ampia è la durata del ciclo, maggiore è la necessità di ricorrere all'indebitamento per far fronte alla carenza temporanea di liquidità nel periodo intercorrente fra il momento del pagamento e quello dell'incasso;

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:

- ❑ **redditività:** l'analisi di redditività si propone di verificare se la gestione caratteristica è in equilibrio tra risultato economico e investimenti effettuati. Gli indicatori tipici per detto esame sono il Roe (*return on equity*), il Ros (*return on sales*), Roi (*return on investment*). Il Roe è il rapporto tra Risultato d'esercizio e patrimonio netto, misura la remunerazione del capitale dei soci e la rischiosità dell'investimento. Nell'impresa in crisi il Roe quasi certamente è negativo poiché in una congiuntura sfavorevole il primo valore a risentirne è il risultato d'esercizio. Il Roi è il rapporto tra Ebit e Cin (capitale investito netto) evidenzia l'efficienza complessiva dell'impresa espressa dal *core business* aziendale. Al crescere dell'indice aumenta la capacità della gestione di remunerare il capitale in essa investito. Il Capitale Investito Netto è pari alla differenza tra attività operative e passività operative. Il Ros è il rapporto tra Mon (pari a Ebit – Proventi delle attività finanziarie + oneri da attività finanziarie) e ricavi. Evidenzia la redditività delle vendite ossia la quota di fatturato assorbita dalla gestione operativa. Se l'azienda è in difficoltà i ricavi potrebbero essere stati assorbiti in massima parte dalla gestione operativa e risultare insufficienti per coprire le altre gestioni con la conseguenza che il risultato economico finale possa essere negativo;
- ❑ **marginale di tesoreria:** attività correnti - passività correnti;

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Gestione forward-looking nella Continuità Aziendale PRINCIPIO DI REVISIONE **ISA 570** – CONSIDERAZIONI:


- ❑ **capitale circolante netto (Ccn):** attività correnti + rimanenze - passività correnti; il Ccn aggiunge al margine di tesoreria anche le rimanenze; un valore negativo significa che neanche con la cessione delle rimanenze l'impresa è in grado di onorare i debiti a breve;
- ❑ **indice di liquidità primaria (Quick Test Ratio):** attività correnti (al netto delle rimanenze)/debiti a breve. Se il quoziente assume un valore inferiore a 0,50 si evidenzia una situazione di grave squilibrio finanziario. Un valore superiore a 1 indica una situazione finanziaria equilibrata in quanto la società riesce a far fronte ai propri impegni a breve periodo senza ricorrere a smobilizzo di attività o al ricorso al capitale di terzi.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

CONTINUITÀ AZIENDALE E DINAMICA DELLA CRISI



- Riduzione dei ricavi e/o incrementi dei costi
- Peggioramento dei margini
- Necessità di ulteriore liquidità/indebitamento
- Allungo nei tempi di pagamento dei fornitori / creditori
- Incremento degli oneri finanziari
- Incapacità di generare flussi di cassa per sostenere il debito
- Necessità di ulteriore liquidità/indebitamento
- Allungo o mancato pagamento di debiti contributivi, tributari
- Peggioramento del rating bancario
- Riduzione / richieste di rientro degli affidamenti
- Incapacità di sostenere il debito (bancario e terzi)
- Insolvenza



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

CONTINUITÀ AZIENDALE E DINAMICA DELLA CRISI



VALUTAZIONE FINALE

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

GLI STADI DELLA CRISI ED IL RISCHIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE



Fonte: Guatri

cmnp formazione

[f](#) [in](#) [t](#) [i](#) @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

CAUSE DELLA CRISI ED IL RISCHIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

PROPRIETÀ/MANAGEMENT

- Eccessivo accentramento /conduzione padronale
- Debolezza dei controlli interni
- Mancata separazione dei compiti
- Disimpegno proprietà e/o top management
- Perdita di membri chiave e mancata sostituzione
- Passaggio generazionale

PIANIFICAZIONE E GESTIONE STRATEGICA

- Politiche di espansione errate
- Strategia economico finanziaria errata
- Operazioni di finanza straordinaria
- Inadeguata pianificazione e programmazione

GESTIONE OPERATIVA

- Struttura costi inadeguata
- Commistione tra beni privati e beni aziendali
- Inefficienza dei processi produttivi e organizzativi

FATTORI MACROECONOMICI

- Cambiamenti normativi
- Avvenimenti traumatici o eventi straordinari
- procedimenti legali

FATTORI SETTORIALI

- Sfavorevole evoluzione della domanda
- Perdita di mercati/clienti chiave o contratti
- Ciclo di vita del settore
- Discontinuità tecnologica
- Contesto competitivo e nuovi competitors

cmnp formazione


f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

INDICI DI PRESUNZIONE DELLA CRISI ED IL RISCHIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

SIMULAZIONE DELL'USO DISTORTO DI ALCUNI INDICATORI

Indice		Aree di Rischio
<u>Oneri Finanziari</u> Ricavi		leasing, capitalizzazioni classificazione, Incoterms, Sopravvenienze, variazione lavori in corso
<u>PN</u> Debiti totali		riserve da rivalutazione, versamento soci Leasing, operazioni in derivati, cessioni del credito, anticipazioni
<u>Attivo BT</u> Passivo BT		valutazione magazzino e/o cambio di criterio, svalutazioni (crediti/magazzino), riconoscimento dei ricavi Passività non registrate
<u>Cash Flow</u> Attivo		previsioni di incasso e pagamento crediti per imposte anticipate, sottovalutazione, ammortamenti
<u>Indeb. prev. + tribut.</u> Attivo		Mancata registrazione di debiti Sottovalutazione, calcolo ammortamenti, classificazione

Ruolo del revisore/Collegio sindacale



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7 CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

COME IMPLEMENTARE E MONITORARE IL SISTEMA DEGLI INDICATORI

Indici di settore di cui all'art. 13, co. 1

Cosa serve

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

$\frac{OF}{Ricavi}$

voce C.17 Conto Economico
voce A.1) Stato Patrimoniale

Indice di adeguatezza patrimoniale

$\frac{PN}{Debiti Totali}$

voce A) Passivo - voce A) Attivo
voce D) Passivo

Ritorno liquido dell'attivo

$\frac{Cash Flow}{Totale Attivo}$

Utile (Perdita) d'esercizio+CNM-RNM
Tot. attivo

Indice di liquidità

$\frac{Attività BT}{Passività BT}$

C) Attivo + D) Attivo
D) Passivo + E) Passivo

Indebit. previdenziale o tributario

$\frac{Indeb. Previd. e Tribut.}{Totale Attivo}$

voci D.12) Passivo + D.13) Passivo
Tot. attivo




LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

Il flusso logico dell'applicazione degli indicatori



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

7

CONTINUITÀ AZIENDALE E OIC 11

INFORMATIVA DA FORNIRE IN MERITO ALLA
CONTINUITÀ AZIENDALE DEVE TROVARE SPAZIO

NELLA **NOTA INTEGRATIVA**

NELLA **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

LA CORREZIONE DI UN ERRORE CONTABILE

HA UNA DUPlice RILEVANZA

CIVILISTICA

PRINCIPIO CONTABILE
OIC 29

FISCALE


ART. 8 c.1 lett. b) e c. 2 DL 73/2022
cd. «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»
Ha modificato l'art. 83 del TUIR

DECORRENZA: dal periodo di
imposta in corso al 22.6.2022

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

Per la
CORREZIONE
degli
ERRORI RILEVANTI
occorre verificare

Se sono relativi
ESERCIZIO
PRECEDENTE



In questa ipotesi **devono essere rideterminati gli importi comparativi dell'esercizio precedente**

Se sono relativi
ESERCIZI
PRECEDENTI



In questa ipotesi **devono essere rideterminati i saldi di apertura di Attività, Passività e Patrimonio Netto dell'esercizio precedente**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

ASPETTI FISCALI NELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI

ANTE «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»

le **componenti di reddito** - positive o negative - **generate dal processo di correzione degli errori contabili**, attuato secondo i principi IAS (8) e OIC (29) **assumevano rilievo fiscale** (Ires e Irap) **solo** presentando una **dichiarazione integrativa** relativa al periodo d'imposta interessato dall'errore.

POST «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»
[ART. 8 c.1 lett. b) e c. 2 DL 73/2022
Ha modificato l'art. 83 del TUIR]

A seguito delle modifiche la nuova versione dell'art. 83 Tuir stabilisce che i **criteri di imputazione temporale** di cui all'art. 83, c. 1, 3° p. Tuir [cd. **principio della derivazione rafforzata**] valgono, ai fini fiscali, anche in relazione alle **poste contabilizzate in esito alla correzione degli errori contabili**.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

ASPETTI FISCALI NELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI

ANTE «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»

La **deducibilità** dei costi/imponibilità dei proventi era ancorata all'imputazione al periodo in cui gli stessi avrebbero dovuto essere contabilizzati.

Le componenti generate dalla correzione dagli errori non assumevano rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui era effettuata la correzione.

POST «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»
[ART. 8 c.1 lett. b) e c. 2 DL 73/2022
Ha modificato l'art. 83 del TUIR]

È attribuita rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell'esercizio in cui è effettuata in conformità ai principi contabili, **evitando così la presentazione di una dichiarazione integrativa** del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

ASPETTI FISCALI NELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI

ANTE «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»

POST «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»
[ART. 8 c.1 lett. b) e c. 2 DL 73/2022
Ha modificato l'art. 83 del TUIR]

- La **rilevanza fiscale** delle poste derivanti dalla correzione di errori contabili **non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.**
- La formulazione, della norma, in ogni caso, **non attribuisce esplicitamente analogia irrilevanza fiscale per i componenti positivi di reddito.**
- In sede di conversione in legge, **la modifica è stata estesa anche ai fini Irap.**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

Modifiche introdotte dalla LDB2023
[Art. 1 co. 273-274 L. 29.12.2022, n. 197]



AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO APPLICATIVO
DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI ALLE:

MICROIMPRESE
ART. 2435-TER C.C.

Sono le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel 1° esercizio o successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non hanno superato 2 dei seguenti limiti:

- **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale: **€ 175.000;**
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **€ 350.000;**
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5 unità.**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

Modifiche introdotte dalla LDB2023
[Art. 1 co. 273-274 L. 29.12.2022, n. 197]

AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO APPLICATIVO
DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI ALLE:

MICROIMPRESE
ART. 2435-TER C.C.

Si **caratterizzano** perché nella **Redazione del Bilancio** **sono esonerate** dal presentare:

- **Rendiconto Finanziario;**
- **Nota Integrativa**, seppure integrando in calce lo stato patrimoniale con informazioni riguardanti alcuni dati come le garanzie, gli impegni, le passività potenziali, le anticipazioni e i compensi per gli amministratori, ecc.;
- **Relazione sulla gestione**, seppure integrando lo stato patrimoniale con informazioni riguardanti in particolare le azioni proprie e le azioni o quote di società controllanti possedute dalla società.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

Modifiche introdotte dalla LDB2023
[Art. 1 co. 273-274 L. 29.12.2022, n. 197]

AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO APPLICATIVO
DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI ALLE:

MICROIMPRESE
ART. 2435-TER C.C.

CONDIZIONI
PER POTER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI
CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

- redigano il **bilancio in forma ordinaria (anche abbreviato per ASSONIME Circ. 31/2022)**
- e lo **sottopongono a revisione legale dei conti**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

8

CORREZIONE DEGLI ERRORI E APPLICAZIONE DELL'OIC 29

SOGGETTI CHE **NON ADOTTANO**
IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

LE MODALITÀ DI CORREZIONE DEGLI ERRORI RESTANO LE SEGUENTI:

CIRCOLARE
24.9.2013, N. 31
AGENZIA ENTRATE

D.L. 22.10.2016, N. 193
CONVERTITO NELLA
LEGGE 1.12.2016, N. 225

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO



L' Articolo 1 commi 153-251 della Legge 29.12.2022, n. 197 (LDB 2023)

Contempla una serie di disposizione finalizzate a depotenziare il contenzioso tributario consentendo al Contribuente di poter regolare la propria posizione fiscale. L'esercizio di questa facoltà determina conseguenti impatti sul bilancio e quindi ancor prima sulle scritture contabili

cmnp formazione

 @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

Tipologie di sanatorie previste dalla pace fiscale


Art. 1, legge di Bilancio 2023 (L.19.12.2022, n. 197)

commi	descrizione	commi	descrizione
153-161 e 163-165	Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (cd. Avvisi Bonari)	206-212	Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
166-173	Regolarizzazione irregolarità formali	213-218	Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione
174-178	Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (cd. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)	219-221	Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
179-185	Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	220-230	Stralcio dei carichi fino a 1.000 € euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
186-205	Definizione agevolata delle controversie tributarie	231-252	Definizione Agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

OIC 29
Cambiamenti di
principi contabili,
cambiamenti di
stime contabili,
correzione di errori,
fatti intervenuti
dopo la chiusura
dell'esercizio

LE SCELTE E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ADOZIONE DELLA «**PACE FISCALE**» VANNO CLASSIFICATI COME «**FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE**».

A TAL FINE IL REDATTORE DEL BILANCIO **DEVE PORRE ATTENZIONE SE DETTI FATTI** :

- DEBBANO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO;
- OPPURE NON DEBBANO ESSERE RECEPITI;
- INCIDANO SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

OIC 29
Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

OCCORRE PERTANTO VERIFICARE PRELIMINARMENTE:

- LA **VARIAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO** E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLO STESSO
- LA **CERTEZZA** E LA **DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI** DI ADESIONE ALLA «PACE FISCALE» ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

SOLO DOPO IL BILANCIO POTRÀ SUBIRE «UN SUO AGGIORNAMENTO DELLE STIME DEL VALORE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI IN ESSERE A TALE DATA».

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

OIC 25
Imposte sul
Reddito

LE IMPOSTE CORRENTI **DEVONO INCLUDERE ANCHE** LE **SANZIONI** E GLI **INTERESSI** «ATTINENTI AD EVENTI DELL'ESERCIZIO»;

LA VOCE «IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI» E' RAPPRESENTATIVA DI «IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI» **COMPRESIVE DEI RELATIVI** ONERI ACCESSORI (SANZIONI ED INTERESSI) CHE AVRANNO COME CONTROPARTITA LA VOCE DI SP «DEBITI TRIBUTARI» PIUTTOSTO CHE LA VOCE B2 FONDI «PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE»

NELLA VOCE «IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI» **E' INOLTRE PREVISTO CHE VI RIENTRINO ANCHE** «LA DIFFERENZA POSITIVA TRA L'AMMONTARE DOVUTO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DI UN CONTENZIOSO O DI UN ACCERTAMENTO» RISPETTO ALLA CONNESSA VOCE DI «DEBITO» O DI «FONDI RISCHI»

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

OIC 31
Fondi per rischi e
oneri e
Trattamento di fine
rapporto


MENTRE TUTTE LE **IMPOSTE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI** «NELLA MISURA IN CUI SIANO STATE PAGATE, SONO RILEVATE COME PASSIVITÀ NELLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE FRA I «**DEBITI TRIBUTARI – VOCE D12**» **QUELLE NON PAGATE** VANNO ISCRITTE NELLA **VOCE B2 «PER IMPOSTE, ACHE DIFFERITE»** CIO' IN QUNTO L'OIC 31 IMPONE CHE QUESTA VOCE ACCOLGA «LE PASSIVITÀ PER IMPOSTE PROBABILI, AVENTI AMMONTARE O DATA DI SOPRAVVENIENZA INDETERMINATA, DERIVANTI, AD ESEMPIO, DA ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI O CONTENZIOSI IN CORSO O ALTRE FATTISPECIE SIMILI».

SE SI OPTA PER LA «**PACE FISCALE**» SORGE UN SOSTANZIALE **OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLA STIMA** STESSA DEL VALORE ANNOTATO NEL FONDO RISCHI

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO



NOTA INTEGRATIVA

LE INFORMAZIONI SULLA «PACE FISCALE» DOVRANNO ESSERE BENE ESPOSTE IN NOTA INTEGRATIVA CIO' IN QUANTO AI SENSI DELL'ART. 2427, C. 1, N. 22-QUATER

- **Vi è l'obbligo di fornire *informativa* specifica sui *fatti rilevanti* e tali da incidere sulla corretta rappresentazione del risultato di esercizio, nonché,**
- **L'obbligo di *indicare* "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".**

cmnp formazione

 @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL D.LGS 14/2019 VA VERIFICATA LA **SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'IMPATTO DERIVANTE DALL'ADESIONE ALLA «PACE FISCALE»** CIO' IN QUANTO SI RENDE NECESSARIO **VERIFICARE LA SUA SOSTENIBILITÀ MA ANCHE LA CONTINUITÀ AZIENDALE DA PARTE DELL'IMPRESA**

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

ESEMPIO SCRITTURE CONTABILI IN PRESENZA DI UN FONDO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI

SP-B2	FONDO IMPOSTE E TASSE	A	#		X+Y
SP-D12		A	DEBITI TRIBUTARI	X	
CE-B14		A	INSUSSISTENZE PASS. NON IMP.	Y	

Adesione alla «Pace Fiscale» art. 1 cc. 153-252 L.197/2022

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

9

IMPATTI DELLA CD. «PACE FISCALE» NEL BILANCIO

ESEMPIO SCRITTURE CONTABILI SENZA UN FONDO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI

	SP-D12	#	A DEBITI TRIBUTARI	X+Y+Z
CE-20		IMPOSTE E TASSE PRECEDENTI		X
CE-C17		INTERESSI PASSIVI		Y
CE-B14		SANZIONI		Z
		<i>Adesione alla «Pace Fiscale» art. 1 cc. 153-252 L.197/2022</i>		

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

La «Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo»
di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del dl 21 ottobre 2021, n. 146
(convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215).



Lo slittamento della «Sanatoria», inizialmente prevista per il 30.09.2022 poi differita con il DL 144/22 al 31.10.2022 e successivamente alla conversione in legge 175/22 al 31.10.2023 per poi subire, da ultimo, con la legge di bilancio (L. 197/2022) un ulteriore slittamento al 30.11.2023, **determina una serie di combinazioni che provocano, in termini bilancistici, effetti diversi in relazione alle casistiche che si vengono a configurare.**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

La «Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo»
di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del dl 21 ottobre 2021, n. 146
(convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215).



Le società che aderiscono alla **sanatoria** hanno dunque la **possibilità di riversare, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi**, quanto indebitamente fruito a titolo di credito d'imposta nel periodo 2015-2019 entro il 16 dicembre 2023 o con scadenze 16 dicembre 2023, 2024 e 2025 nell'eventualità di rateizzazione. Stabilire però, anche alla luce di un approfondito riesame, quali somme possano essere effettivamente definite come indebitamente fruito è un esercizio davvero complesso, motivo per cui sono state introdotte le ampie proroghe di cui sopra.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

OIC 19 - DEBITI




Nell'ambito della rilevazione iniziale di quando gli stessi debbano essere iscritti, prevede testualmente che *“nel caso dei **debiti tributari**, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, **da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali**”*.

Sempre nell'ambito dello stesso principio, viene declinato che i **“debiti soggetti a condizione sospensiva** sono rilevati come tali in bilancio all'avverarsi della condizione. Fino a quando la condizione non si sia avverata sono iscritti tra fondi rischi [OIC-31] se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione”.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE



LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE



«**Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**»
di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del dl 21 ottobre 2021, n. 146
(convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215).

~~ISTANZA INTEGRATIVA~~

ISTANZA SOSTITUTIVA

Un ulteriore elemento da tenere a mente è rappresentato dal fatto che la **domanda di riversamento spontaneo non può essere integrata ma può essere sostituita**, selezionando l'apposita casella, fino alla scadenza del termine di presentazione.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

IMPATTI SUL BILANCIO

Ai fini contabili occorre evidenziare che appare distonico rispetto ad una corretta rappresentazione economica e fattuale voler ascrivere ad un unico esercizio la mancata fruizione dei crediti R&S relativi più annualità. L'imputazione al solo esercizio 2023, o eventualmente al solo 2022, determinerebbe conseguenze particolarmente rilevanti ed impattanti sul bilancio di una singola annualità, su cui andrebbero ad incidere i riversamenti riguardanti l'intero periodo interessato dalla sanatoria, in molti casi addirittura 5 annualità, dal 2015 al 2019.

cmnp formazione

    @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

IMPATTI SUL BILANCIO

IPOTESI 1

Società che ha ricevuto dall'Agenzia delle entrate **solo richiesta documentale**. **In questo caso nulla dovrà essere fatto in termini contabili** se non, eventualmente, a titolo del tutto precauzionale, eseguire un accantonamento ad un fondo rischi in relazione alla stima fatta dall'organo amministrativo che ovviamente sarà ripreso a tassazione in sede dichiarativa.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

IMPATTI SUL BILANCIO

IPOTESI 2

Società che, come nell'ipotesi 1, ha **ricevuto solo richiesta documentale ma entro il 31 dicembre 2022 ha trasmesso la richiesta di riversamento senza eseguire alcun pagamento**. **In questo caso trattandosi di un debito soggetto a condizione sospensiva**, non essendosi manifestate ancora le ulteriori due condizioni ai fini del perfezionamento, **la società non dovrà iscrivere contabilmente nulla** se non eventualmente prudenzialmente, anche in questo caso, un accantonamento (tassato) ad un fondo rischi anche perché essendosi aperta la strada della certificazione, ora per allora, potrebbe verificarsi che in caso di responso favorevole, la richiesta di "sanatoria" non venga perfezionata. In teoria a scanso di qualsiasi equivoco e di auspicabili chiarimenti potrebbe essere ripresentata, nel frattempo, anche una **"domanda sostitutiva"** a saldi zero.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

IMPATTI SUL BILANCIO

IPOTESI 3

Società che diversamente dall'ipotesi 2 abbia provveduto entro il 31.12.2022 anche al pagamento integrale o rateale. Sebbene in questo caso manchi ancora il rispetto della terza condizione (accoglimento da parte dell'ufficio) ma trattandosi in ogni caso di debito sottoposto a condizione sospensiva, in caso di pagamento rateale si potrebbe imputare per ogni anno di versamento la singola quota evitando così di far gravare il costo in un unico esercizio.

cmnp formazione

    @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

IMPATTI SUL BILANCIO

IPOTESI 4

Società a cui è stato notificato nel corso del 2022 un processo verbale di costatazione (PVC). In questo caso la società potrebbe prudenzialmente eseguire un accantonamento (tassato) a fondo rischi, sempre sulla base delle stime fatte dall'organo amministrativo o, invece, nell'ipotesi in cui abbia deciso di aderire alla sanatoria prevista dalla legge di bilancio 2023 (L.197/2022) di iscrivere, ai sensi dell'OIC 25, l'importo come "imposte relative a esercizi precedenti" a "Debiti tributari" potendolo considerare un debito certo. Ad analoghe considerazioni si potrà pervenire nelle ipotesi di **controversie pendenti**.

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

*L'attesa della certificazione mette in stand by la sanatoria
[Art. 23 del DL 73/2022 – cd «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»].*

«**Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**»

di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del dl 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215).

LA «**CERTIFICAZIONE**» [art. 23 DL 73/2022] non solo è riservata alla qualificazione degli investimenti effettuati per fruire dei “nuovi” crediti d'imposta R&S, **innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica** (ex L. 160/2019), **ma può essere richiesta anche per la qualificazione delle attività R&S** di cui al DI 145/2013.

Per l'**attuazione** si è in attesa di un **DPCM**

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

10

GESTIONE CREDITI R&S A SEGUITO DEL RINVIO DELLA ADESIONE

*L'attesa della certificazione mette in stand by la sanatoria
[Art. 23 del DL 73/2022 – cd «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»].*

Per i fruitori del credito ex DL 145/2013 la **certificazione**, infatti, può assumere una **duplice veste**.

In primis, può essere finalizzata ad **acquisire, prima dell'adesione alla sanatoria, di una valutazione delle spese R&S per le quali si è fruito del credito** e della relativa documentazione da parte di un ente specializzato. In tal modo, il contribuente riceve un'analisi degli eventuali profili critici **e, di conseguenza, può decidere se accedere alla sanatoria solo parzialmente o per la totalità.**

In secondo luogo, **la certificazione può anche sostituirsi alla regolarizzazione e tutelare il beneficiario del credito qualora non vi siano rilievi da parte dell'ente certificatore**, in quanto, ai sensi del comma 4 del citato art. 23, l'attestazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, purché l'attività R&S esaminata sia quella concretamente realizzata. Se ciò si verifica, tutti gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli. Inoltre, **a seguito della Legge 197/2022, la certificazione può essere richiesta fino all'emissione di un Pvc.** [In precedenza, l'efficacia della certificazione era preclusa a seguito della formale conoscenza dell'attività ispettiva].

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

RINVII NELL'OBBLIGO DI NOMINA [art. 2477 – Sindaco e Revisione Legale dei Conti]

- Il D.L. 162/2019 ha spostato il termine alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 e
- il D.L. 34/2020 alla data di approvazione del bilancio relativo al 2021.
- Il D.L. 118/2021 [art. 1-bis, c.3 DL 24.8.2021, n. 118] ha ulteriormente differito il termine alla data di approvazione del bilancio 2022.

Question Time n. 3-01842/2020

Coloro che non avessero provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'art. 2477 c.c. entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini.



Documento di
Ricerca FNC
15.10.2020

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l. supera i seguenti limiti.

FINO AL 15.3.2019

Per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, c. 1 c.c.:

- attivo patrimoniale € 4.400.000;
 - ricavi € 8.800.000;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
- L'obbligo di nomina cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.**

E' ammessa la **risoluzione consensuale solo** in caso di **nomina del Revisore Legale dei conti** ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e art. 7 co. del DM 261/2012 secondo cui «L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione».

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l. supera i seguenti limiti.

DAL 16.3.2019
AL 17.6.2019

Per 2 esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

- attivo patrimoniale: € 2.000.000;
 - ricavi: € 2.000.000;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
- L'obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l. supera i seguenti limiti.

DAL 18.6.2019

Per 2 esercizi consecutivi [2021 e 2022] ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

- attivo patrimoniale: € 4.000.000;
 - ricavi: € 4.000.000;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
- L'obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

LE SOGLIE NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI

	SOGGIE		
	RICAVI	ATTIVO	DIPENDENTI
Belgio	9.000.000	4.500.000	50
Franca (**)	8.000.000	4.000.000	50
Germania	12.000.000	6.000.000	50
Italia	4.000.000	4.000.000	20
Spagna	5.700.000	2.850.000	50
Svezia	300.000	150.000	3
Uk (**)	13.082.000	6.541.000	50
Danimarca (***)	1.075.000	537.000	12
	3.000.000	1.500.000	50
Austria	10.000.000	5.000.000	50
Grecia	8.000.000	4.000.000	50
Finlandia	200.000	100.000	3

(**) soglie in vigore da maggio 2019 (Decreto 2019-514); le precedenti obbligavano ad un full audit in caso di superamento dei seguenti valori: Ricavi Euro 3.100.000, attivo Euro 1.550.000 e numero medio di dipendenti 50.

(**) le soglie in UK espresse in sterline sono rappresentate al cambio previsto dalla normativa locale di recepimento della Direttiva 2013/34/UE

(***) il superamento della soglia inferiore consente la scelta tra *extended review* o *full audit*; il superamento della soglia superiore rende obbligatorio il *full audit*.

cmnp formazione


f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

PER LA NOMINA E' POSSIBILE SCEGLIERE TRA:



*Tribunale Roma 1.6.2020 e Tribunale Bologna 23.5.2019

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

ORGANO DI CONTROLLO o REVISORE LEGALE DEI CONTI?



Nella **Relazione 87/2022** dell'ufficio del Massimario della Cassazione si sottolinea come il **nuovo dovere di segnalazione** si applichi a tutti i **collegi sindacali**, al sindaco unico di srl o di cooperative connotate dalla forma di srl, nonché al Comitato di controllo o al Consiglio di sorveglianza di spa che abbiano adottato i sistemi alternativi di governance. **Non opera, invece, rispetto alle srl con solo revisore**, dal momento che, diversamente da quanto originariamente previsto, la norma non reca più alcun riferimento a questo soggetto.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

11

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL

COSA ACCADE IN CASO DI MANCATA NOMINA?



Art. 2477 co. 5

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina **provvede il tribunale** su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

12

Proroga Assemblee da Remoto

Proroga
Assemblee

Premesso che il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione ha tuttavia riproposto con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (articolo 3 co.10-undecies DL 198/2023 conv. Legge 14/2023) la norma sulle c.d. **assemblee "da remoto"**, ovvero anche per il 2023 è stata prorogata la normativa, promulgata nel contesto pandemico da Covid-19, che deroga le norme che ordinariamente regolano le modalità svolgimento delle assemblee (ordinarie e straordinarie) di società ed enti non commerciali, al fine di permettere il loro svolgimento in maniera regolare ma evitando assembramenti.

Pertanto, le assemblee sociali delle S.p.A. e s.r.l., tenute (non convocate) entro il 31 luglio 2023, potranno essere legittimamente svolte a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto.

Termini di
approvazione

In definitiva l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 dovrà avvenire nel termine ordinario del 30.04.2023 che quest'anno slitterà al 2 maggio per via delle festività o dove possibile entro il maggior termine dei 180 gg dalla chiusura dell'esercizio (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

12

Proroga Assemblee da Remoto

Avviso di
Convocazione

- L'avviso di convocazione di società di capitali e cooperative, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
 - l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - l'intervento in assemblea sia effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle S.r.l., mediante apposita previsione, può stabilire che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto».

cmnp formazione

f in t @studiocmnp

LE NOVITÀ 2023 DEI BILANCI E DICHIARATIVI

Grazie!!!!





LE NOVITA' 2023 BILANCI E DICHIARATIVI

Martedì 9 maggio 2023

Bonus edilizi: come cambiano nel 2023

Dott.ssa Anna Maria Travaglione
Segretario nazionale A.N.Do.C.

Bonus edilizi: novità del 2023

- Superbonus aliquota 90%
- Blocco cessione credito/sconto in fattura
- Remissione in bonis
- Spalmacrediti



Superbonus aliquota 90%

Decreto aiuti-quater DL 18/11/2022, n. 176 conv. L. 13/01/2023, n.6

Per le spese sostenute dall'01/01/2023 al 31/12/2023 l'aliquota del superbonus è ridotta dal 110% al 90%

Spese **2024** aliquota **70%**

Spese **2025** aliquota **65%**

Superbonus aliquota 90%

ECCEZIONI

Continuano a godere dell'aliquota maggiorata al 110% anche nel 2023:

1) CONDOMINI

2 condizioni:

- ✓ Entro il 18 novembre 2022 deve essere stata deliberata l'esecuzione dei lavori
- ✓ Entro il 31 dicembre 2022 deve essere stata presentata la CIAL-Superbonus

OPPURE

- ✓ La delibera è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022
- ✓ Entro il 25 novembre 2022 risulti presentata la CIAL-Superbonus

Superbonus aliquota 90%

ECCEZIONI

2) Edifici da 2 a 4 unità con unico proprietario o in comproprietà, ONLUS, ODV, APS con immobili non in condominio

Condizione: alla data del 25 novembre 2022 deve essere stata presentata la CILA-Superbonus
Non occorre delibera

3) Demolizione e ricostruzione di edifici

Condizione: entro il 31 dicembre 2022 deve essere stato presentato il titolo abilitativo

Chi non è riuscito a rispettare tali scadenze può beneficiare dell'aliquota di detrazione maggiorata al 110% sulle spese sostenute (pagamenti effettuati) fino al 31/12/2022, mentre l'aliquota si riduce al 90% per le spese effettuate nel 2023.

In ogni caso, per tutti questi soggetti, l'aliquota del superbonus si ridurrà al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025

Superbonus aliquota 90%

IACP e Cooperative

Gli istituti autonomi case popolari, gli enti con le stesse finalità sociali e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa possono beneficiare del **super ecobonus** al 110% (NO Super sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica al 110%) per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, con proroga fino al 31 dicembre 2023 se al 30/6/2023 avranno effettuato lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo

Superbonus aliquota 90%

Villette e unità familiari indipendenti (case a schiera)

Il Superbonus è terminato il 30 giugno 2022



ECCEZIONE

Conservano il superbonus con l'aliquota del 110% fino al 30 settembre 2023 se entro il 30 settembre 2022 sono stati eseguiti lavori pari ad almeno il 30% del totale (nel calcolo del SAL possono essere ricompresi anche gli interventi agevolati con bonus minori o anche non agevolati)

Superbonus aliquota 90%

Villette e unità familiari indipendenti (case a schiera)

Interventi avviati dal 1° gennaio 2023 Superbonus 90%

Condizioni:

- ✓ Il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento (Uso, usufrutto, abitazione o superficie)
Esclusi: familiari conviventi, locatari, comodatari,...
- ✓ L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- ✓ Il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato con il «quoziente familiare»

Superbonus aliquota 90%

Comuni colpiti da eventi sismici

E' prorogata l'aliquota del 110% fino al 2025 sia per eco che per sisma bonus (a determinate condizioni) nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza

Blocco cessione credito/sconto in fattura

DL 16/2/2023, n.11, convertito in Legge 11/4/2023, n.38



Dal 17 febbraio 2023 è vietato l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsto dall'articolo 121 del DL 34/2020 per tutti i tipi di bonus edilizi per i quali era possibile l'esercizio delle opzioni, ossia:

- Recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis TUIR (50%);
- Efficienza energetica art. 14 DL 63/2013 (ecobonus) ;
- Adozione di misure antisismiche art. 16 DL 63/2013 (sismabonus) ;
- Recupero e restauro della facciata art. 1, comma 2019, Legge di bilancio 2020 (bonus facciate);
- Installazione di impianti fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lettera h) TUIR;
- Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici art. 16-ter DL 63/2013

Blocco cessione credito/sconto in fattura



ESCLUSIONI

NON vengono colpiti dal blocco delle opzioni gli interventi di **rimozione delle barriere architettoniche** (non trainato da superbonus) per i quali è prevista una detrazione pari al 75% delle spese sostenute dall'01/01/2022 al 31/12/2025 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

La cessione del credito e lo sconto in fattura continuano a trovare applicazione:

- ✓ Per gli interventi di superbonus eseguiti nelle aree classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, purché ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione urbana;
- ✓ Interventi eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché per gli interventi riguardanti fabbricati colpiti dai fenomeni meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nella Regione Marche e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- ✓ Onlus, Odv e Aps iscritte negli appositi registri che risultano già costituite alla data del 17 febbraio 2023

Blocco cessione credito/sconto in fattura



ESCLUSIONI

Con riferimento al superbonus:

- ✓ Per gli interventi eseguiti dai **condomìni** che alla data del 16 febbraio abbiano adottato la delibera assembleare di approvazione dei lavori e abbiano presentato la CILA-S
- ✓ Per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la CILA-S alla data del 16 febbraio;
- ✓ Per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici alla data del 16 febbraio risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

Blocco cessione credito/sconto in fattura



ESCLUSIONI

Per gli interventi diversi dal superbonus non scatta il blocco se alla data del 16 febbraio scorso:

- ✓ Risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- ✓ Ove non è richiesto il titolo abilitativo, fossero iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni o dei servizi oggetto dei lavori (acconti, attestazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà);
- ✓ Bonus per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, bonus ristrutturazione acquisti e sismabonus acquisti occorre richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Le Pubbliche Amministrazioni NON possono acquisire i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi edilizi

Utilizzo dei crediti

Chi acquista il credito può:

- Utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.vo 241/1997 ;
- (solo primo cessionario) Ricederlo a sua volta (seconda cessione), ma solo a soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari, imprese di assicurazione).

I soggetti vigilati possono ricedere il credito (terza e quarta cessione) ma solo a soggetti vigilati. Alle banche è sempre consentita una cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo. Tali soggetti non possono più cedere il credito acquisito.



Il fornitore che concede lo sconto è equiparato al beneficiario principale del credito: può effettuare la prima cessione nei confronti di chiunque, incluso il soggetto al quale ha concesso lo sconto (per es. forfetario, che non può detrarre ma può compensare in F24)

Utilizzo dei crediti

Dal **1° maggio 2022** al credito viene attribuito un **codice univoco identificativo** da indicare nelle comunicazioni delle cessioni successive o nelle compensazioni

I crediti tracciabili possono essere ceduti solo per l'intera annualità

La piattaforma delle Entrate è configurata in modo che il credito risulta cedibile di default

Se si vuole optare per la compensazione occorre farlo esplicitamente

Accettazione: tracciabili – non tracciabili – scelta utilizzo F24

La scelta è irrevocabile e può essere fatta in qualunque momento, prima dell'invio dell'F24 telematico

Remissione in bonis

Comunicazione di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura

Scaduta il 31 marzo 2023

Possibile trasmettere entro il **30 novembre 2023**

Condizioni:

- ✓ Devono sussistere tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- ✓ I contribuenti devono aver avuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione (accordo o fattura precedente al 31/3/2023);
- ✓ Non siano già state poste in essere attività di controllo;
- ✓ Sia versata la sanzione di 250 euro.

ECCEZIONE: solo nei confronti di soggetti qualificati è possibile accedere alla remissione in bonis anche se l'accordo di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023

SPALMACREDITI

Riguarda bonus edilizi che possono essere utilizzati in 4 o 5 rate annuali

Utilizzo in detrazione del superbonus 110%

Possibilità per chi nel **2022** ha sostenuto spese che danno diritto al **superbonus** di utilizzare la detrazione in **10 rate** annuali (anziché 4) a partire dal periodo di imposta 2023 (dichiarazioni 2024)

L'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024.

Possibile solo per contribuenti che non hanno iniziato la detrazione della prima rata di quattro nella dichiarazione 2023.

Naturalmente, non deve aver optato per cessione o sconto

Positiva per contribuenti con irpef bassa che non sono riusciti a cedere il credito entro il 31/3/2023 e non riusciranno entro il 30/11/2023 con remissione in bonis.

SPALMACREDITI

Cessionari e fornitori che hanno concesso sconto in fattura

Superbonus

Eliminazione barriere architettoniche

Sismabonus ordinario

Hanno inviato il modello di opzione entro il 31 marzo 2023 (escluse le remissioni in bonis)

Possono optare per la ripartizione in 10 rate annuali della quota residua di ciascuna rata annuale di tali crediti, purché si tratti di un importo della rata annuale che non sia stato ancora utilizzato in compensazione in F24

Anche crediti acquisiti in cessioni successive alla prima

SPALMACREDITI

La risoluzione 2 maggio 2023 n. 19/E ha istituito i nuovi codici tributo

L'opzione può essere effettuata solo per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- ✓ Agli **anni 2022 e seguenti**, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31/10/2022, relative agli interventi agevolati con il **superbonus*** (vecchi codici tributo 7701, 7711, 6921 Nuovo codice 7771);
- ✓ Agli **anni 2023 e seguenti** per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate :
 - Dal 1/11/2022 al 31/03/2023 relative agli interventi agevolati con il **superbonus** (vecchi codici tributo 7708 e 7718 nuovo codice tributo 7771);
 - Fino al 31/03/2023, relative agli interventi per l'eliminazione delle **barriere architettoniche** (vecchi codici tributo 7707 e 7717 nuovo codice tributo 7773) e con il **sisma bonus ordinario** (vecchi codici tributo 7703, 7713 e 6923 nuovo codice 7772)

* Si riaprono i termini per le rate scadute del superbonus, che andavano compensate entro il 31/12/2022

Resta la norma che prevede che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso

SPALMACREDITI

Le nuove rate possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione in F24 (NO cessione) dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, utilizzando i nuovi codici tributo.

La scelta è irrevocabile e la comunicazione non può essere rettificata o annullata.

Su ogni rata è possibile esercitare più opzioni durante l'anno compilando il campo «importo da rateizzare» con la somma prescelta. Di default il campo è compilato con l'intero importo della rata disponibile.

ESEMPIO

Rata 2023 di sismabonus € 100

Il contribuente ipotizza di avere una capienza tributaria pari a € 60.

Comunica di voler rateizzare in 10 anni l'importo di € 40
Poi si rende conto di non riuscire a compensare nell'anno per intero i 60 euro. Sull'importo residuo non compensato potrà inviare una seconda comunicazione di rateizzazione. (Guida all'utilizzo della piattaforma)

In alternativa attende la fine del 2023 e sulla quota non utilizzata esercita l'opzione per l'ulteriore rateizzazione

VISTO DI CONFORMITA'

Il visto di conformità è richiesto **sempre** – sia per utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi che in caso di opzione per cessione/sconto – quando siamo in presenza di **superbonus**. (tranne dichiarazione precompilata o 730 tramite sostituto)

Si appone **solo sul modello di opzione per cessione/sconto** negli altri casi (**bonus minori**), ad eccezione di interventi in edilizia libera (tranne bonus facciate) e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Dichiarazione dei redditi
2 caselle visto di conformità
ALTERNATIVE

Visto generale – Intera dichiarazione dei redditi
Controllo su tutti i documenti
Compensazione crediti importo > 5.000 euro

Visto superbonus – Frontespizio spazio firma
Controllo solo documenti superbonus

VISTO DI CONFORMITA'

Documenti da controllare...

Oltre tutti i documenti indicati nelle check list elaborate dalla FNC

Date delibere condominiali

Data presentazione CILA-S o altro titolo abilitativo

Per interventi di importo complessivo > € 70.000 indicazione, nel contratto di affidamento dei lavori e nelle fatture, del CCNL applicato (dal 27/5/2022 solo imprese del settore edilizia)

Attestazione SOA per interventi di importo > € 516.000 (dall'01/01/2023)

da non controllare

DURC di congruità della manodopera (per lavori di importo complessivo > € 70.000)

nella circolare del 25 luglio 2022, n. 28/E, dedicata al visto di conformità del 730/2022 e del modello Redditi PF 2022, non si fa nessun accenno alla richiesta del cosiddetto Durc di congruità della manodopera

Grazie per l'attenzione!

Per essere sempre aggiornati sulle novità dell'Accademia di Napoli:

- Sito: <https://napoli.andoc.info/>
- Facebook: <https://www.facebook.com/NAccademia/>
- Telegram: <https://t.me/Naccademia>
- Email: napoli@andoc.info
- Per ricevere messaggi WhatsApp in modalità broadcast registra il n. 3355457743

LE NOVITA' 2023 BILANCI E DICHIARATIVI

Martedì 9 maggio 2023

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

Dott. Alessandro Lazzarini
Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

L'art. 9 del DL 73/22 (decreto semplificazioni) abroga la disciplina cui all'art. 2 commi da 36-decies a 36-duodecies del DL. 138/11.

CREDITI D'IMPOSTA E TITOLARITA' EFFETTIVA

Dott. Alessandro Lazzarini
Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Riferimenti normativi

- Regolamento UE 2021/241
- D.Lgs. 231/2007 – art. 20 e 22

CREDITI D'IMPOSTA OGGETTO DEL MONITORAGGIO

Sono oggetto del monitoraggio i crediti d'imposta relativi:

- Formazione 4.0 – codice credito F7;
- Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato – codici credito L3, 2L e 3L;
- Ricerca, sviluppo e innovazione – codice credito L1.



Relativi ai periodi 2020, 2021 e 2022

TITOLARE EFFETTIVO

(art. 20 D.Lgs. 231/07)

Il titolare effettivo è la **persona fisica o le persone fisiche** a cui in **ultima istanza** è attribuita **la proprietà diretta o indiretta** ovvero il **relativo controllo**

TITOLARE EFFETTIVO

(art. 20 D.Lgs. 231/07)

- La persona che ha una partecipazione superiore al 25% – Proprietà diretta;
- La persona che ha una partecipazione superiore al 25% posseduta per il tramite di altri soggetti – Proprietà indiretta;

oppure

- Colui o coloro che esercitano il controllo di fatto (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea – azioni a voti multipli, vincoli contrattuali – patti parasociali, voti tali da poter esercitare influenza dominante);

oppure

- Coloro i quali hanno la rappresentanza legale

Dati da indicare e quadro

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Codice fiscale	1	2	3
Nome	4		
Cognome	7		Codice Stato estero di nascita
Data di nascita			
8 giorno mese anno			
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)	
10	11	12	
Indirizzo		Numero civico	Frazione
13		14	15
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza
16	17		18
Indirizzo			
19			
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio
20	21		22
Indirizzo			
23			

RU150 Titolare effettivo

Riflessioni

- Palese violazione della Privacy, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE per le cause C-37/20 e C-601/20.
- Mancata, al momento, attuazione del registro dei titolari effettivi.
- Ma la dichiarazione dei redditi era l'unico strumento?

Novità del quadro RU

- Quest'anno siamo arrivati a 199 codici identificativi;
- E' stata riformata l'intera sezione IV del quadro (righe da RU100 a RU 156) – informazioni di dettaglio per crediti R&S&I, Formazione 4.0 e – Beni strumentali (anno 2022 e anno 2021);
- RU141 per rettificare prenotazioni di crediti L3, 2L e 3L fatte nel 2021 ma che non si sono avverate nel 2022.

LEGGE N.197/2022
ART. 1 COMMI DA N.100 A N.105

Assegnazione agevolata dei beni mobili
ed immobili ai soci

Avv. Giuseppe Graziadei

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Toledo 210, 80132 Napoli

081406561 – 0814238125

info@graziadei.net

Assegnazione agevolata

Con l'assegnazione la società procede, nei confronti dei soci, alla **distribuzione di capitale, riserve di capitale, utili o di riserve di utili** mediante attribuzione di beni (Circ. 26/2016)

L'assegnazione **comporta l'annullamento di riserve contabili** (di utili e/o di capitale) **in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione** (che può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile).

È fruibile **solo se ci sono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.** (Circ. 37/2016)

Viene riproposto l'istituto ex L.208/2015 art.1 c. da 100 a 105

Soggetti

Cedente / Assegnante

- Società di persone (S.n.c. e S.a.s.)
- Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)

LO STATO DI LIQUIDAZIONE NON PRECLUDE L'AGEVOLAZIONE

Cessionario / Assegnatario

- Persone fisiche o Giuridiche
- Soci al **30 settembre 2022** (ove previsto iscritti a libro soci, od entro 30 gg. con titolo ante 1 ottobre 2022 avente data certa)

EVIDENZE

- Irrilevante il REGIME FISCALE e la RESIDENZA del Cessionario/Assegnatario (anche estero)
- Il possesso della partecipazione deve sussistere al 30/9/2022 ed alla data dell'assegnazione, non rilevano le modifiche tra i due momenti (Circ.n.26/2016)
- Ammesse le FIDUCIARIE, fornendo prova del rapporto fiduciario
- Rileva quale socio la qualifica di NUDO PROPRIETARIO (non quella di usufruttuario)
- Ammessi gli EREDI che hanno accettato l'eredità del socio deceduto che possedeva la partecipazione al 30/9/22
- l'Incorporante e le società risultanti dalle scissioni possono assegnare anche ai soci delle incorporate, fuse o scisse purché rivestano il ruolo di soci al 30/9/22

Oggetto

- Beni MOBILI ISCRITTI AL PRA non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, cioè **diversi da quei beni senza i quali l'attività non può essere esercitata**
- Beni IMMOBILI diversi da quelli art.43 c.2 primo periodo Tuir, cioè **TUTTI esclusi gli immobili strumentali per destinazione**, cioè che hanno come unico impiego quello di essere **“direttamente utilizzati” nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali**, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti.

N.B. IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO È LEGITTIMO RISPARMIO D'IMPOSTA (CIRC. N.26/2016)

Sono assegnabili gli immobili:

- **strumentali per natura non utilizzati dall'impresa** (dati in locazione o comodato)
- patrimonio
- costruiti dall'impresa, merce o destinati allo scambio a cui è diretta l'attività dell'impresa
- terreni, con esclusione di quelli utilizzati direttamente per coltivazione o allevamento

L'assegnazione può riguardare beni posseduti alla data di assegnazione, quindi anche se acquistati dopo l'entrata in vigore della norma sull'assegnazione

L'assegnazione deve rispettare la *par conditio* tra i soci, a differenza della cessione

L'attribuzione di beni agevolabili può avvenire in favore di solo taluni soci, anziché della generalità, e possono essere contestualmente assegnati sia beni agevolabili che beni non agevolabili.

Acquisire il consenso dei soci è preferibile (Documento CNDCEC marzo 2016)

Trasformazione in società semplice

Le disposizioni in questione si applicano anche alle società **che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale la gestione dei predetti beni** e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici (la compagine non deve contenere nuovi soci - Circ. n.26/2016).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di trasformazione in società semplice, **ai fini del calcolo del quinquennio di possesso dell'immobile si tiene conto anche del periodo antecedente la trasformazione maturato in capo alla società commerciale.**

Conseguentemente, se l'immobile è stato detenuto da più di 5 anni, la vendita dell'immobile da parte di una persona fisica (non imprenditore) o della società semplice, non genererà plusvalenza tassata ex art. 67 c.1 lett. b) (Circ. n.26/2016, cap. III, parte I).

L'eventuale cessione degli immobili effettuata dai soci dopo l'assegnazione, determina un **legittimo risparmio d'imposta**, non sindacabile ex art.10bis L.212/2000 (A.d.E. Ris. n.93/E 2016).

Base imponibile dell'Imposta Sostitutiva

+ VALORE NORMALE dei beni **assegnati** (nella trasformazione quello dei beni posseduti);

per gli Immobili **SI PUÒ CHIEDERE** in alternativa al valore normale (art.9 Tuir) la tassazione ex art. 52 c.4 TUR, quindi il valore normale viene determinato moltiplicando la Rendita Catastale NON rivalutata per:

- A (esc. A/10) e C (esc. C/1)	x 126	(x 115,5 se prima casa)	
- B	x 176,40		
- A/10 e D	x 63		← VALORE CATASTALE
- C/1 ed E	x 42,84		
- Terreni	x 112,50		

— COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

= DIFFERENZA soggetta ad imposta sostitutiva **8%**

La mancanza di base imponibile non impedisce la fruizione dell'agevolazione agevolata (Circ. 26/2016 par.4)

Per gli immobili può essere assunto un valore intermedio tra Normale e Catastale

La «Differenza» soggetta ad imposta sostitutiva nella Cessione

Il secondo periodo del c.102 art. 1 L.197/22 prevede che **ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva** il **CORRISPETTIVO RILEVA SE RISULTA PARI O SUPERIORE AL VALORE NORMALE** determinato in base all'art. 9 c.3 TUIR, oppure al Valore Catastale di cui al primo periodo del comma 102 (vd. Circ. n.26/2016 cap. II, parte I)

Con riferimento agli effetti della cessione sul bene acquistato, **per il CESSIONARIO** il costo fiscalmente riconosciuto del bene **è il corrispettivo pattuito**, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva

ATTENZIONE ALLA DIFFERENZA CON LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA in SOCIETÀ SEMPLICE.: Il **quinquennio di osservazione** ex art.67 c.1 lett. b) Tuir decorre dal giorno dell'assegnazione/cessione, per cui **il socio assegnatario potrà cedere l'immobile senza generare plusvalenze solo dopo che saranno trascorsi almeno cinque anni** (Circ. n.26/2016)

Contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi

Nell'ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni ASSEGNATI sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, la **base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva sarà pari a zero** e la MINUSVALENZA generata dall'assegnazione di beni diversi da quelli merce non è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa (Circ. n.37/2016 par. 2.2 e n.26/2016)

In presenza dell'assegnazione/cessione agevolata di **PIÙ BENI**, se vengono effettuate sia assegnazioni di beni merce che di altri beni, le componenti negative di reddito, che originano dall'assegnazione di beni merce prendendo a riferimento il valore normale/catastale, devono essere "utilizzate" per ridurre l'importo di quelle positive sulla quali è applicabile l'imposta sostitutiva. Nel caso in esame, quindi, **i componenti positivi saranno assoggettati a imposta sostitutiva al netto dei componenti negativi**

Diversamente dall'assegnazione, nel caso di **CESSIONE di beni diversi da quelli merce**, in cui emerga - computando il corrispettivo - una **minusvalenza a conto economico**, tale componente di reddito assume rilevanza ai fini IRES e IRAP.

Imposta sostitutiva

Valore normale - Costo Fiscale Bene = Differenza

x **8%** = IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ED IRAP

oppure

x **10,5%** se in **due dei tre periodi d'imposta** precedenti a quello in corso all'assegnazione/cessione la società era **non operativa** (per soggetti con esercizi uguali all'anno solare: 2022-2021-2020)

NOTA BENE - Le società con **causa di esclusione** o **disapplicazione automatica**, nonché quelle con risposta positiva all'istanza di disapplicazione, così come quelle che hanno dichiarato nel modello redditi la sussistenza di cause di esclusione e non hanno presentato l'istanza, sono considerate operative ed applicano l'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva 8%

È AMMESSA LA COMPENSAZIONE

PER RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO DI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PER LE II.DD.

Imposta sostitutiva riserve in sospensione d'imposta

L'assegnazione dei beni ai soci comporterà **l'annullamento di componenti del patrimonio netto**, per cui necessitano riserve disponibili di utili e/o di capitale, o capitale, almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione

La scelta delle riserve da annullare NON È LIBERA, bensì vanno prima utilizzate le poste di netto meno vincolate, quindi a partire dalle riserve di utili (facoltative e poi statutarie), poi quelle legali ed infine il capitale (Cass. Civ. 12347/1999)

Le riserve in sospensione devono essere utilizzate per ultime

Per la fuoriuscita dei beni assegnati la società può liberare riserve in sospensione d'imposta pagando l'imposta sostitutiva.

Se sussistano poste patrimoniali (riserve e capitale) in misura inferiore al valore contabile del bene da assegnare oppure solo passività, non si potrà adottare la soluzione della assegnazione. Se si volesse comunque procedere con un accollo delle passività **si dovrebbe necessariamente adottare la diversa soluzione della cessione onerosa con accollo del debito** (risp.2.7 Notariato Studio n.73-2017/T)

Imposta sostitutiva riserve in sospensione d'imposta

La verifica dell'esistenza di un patrimonio netto capiente non è necessaria per le **società di persone in contabilità semplificata**, in quanto, non redigendo il bilancio e l'inventario, potranno procedere all'assegnazione agevolata anche se non risultano contabilizzate riserve o accantonati utili (cfr. Notariato Studio n. 73-2017/T e Risoluzione n. 100/E del 27/7/2017)

In caso di **assegnazione in sede di liquidazione finale della società** sarà possibile assegnare beni il cui valore contabile risulti superiore alle poste di patrimonio netto e eventualmente procedere anche all'assegnazione attribuendo non solo beni ma anche debiti (risp. 2.8 Notariato Studio n.73-2017/T)

L'ASSEGNAZIONE/CESSIONE CHE COMPORTA **ANNULLAMENTO DI RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA** COMPORTERÀ IL PAGAMENTO DI UNA SPECIFICA IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL:

13%

(N.B. le riserve di rivalutazione solo civilistica e di rivalutazione fiscale affrancata non sono riserve in sospensione d'imposta)

Soci di Società di capitali

Il costo fiscale del bene ricevuto è pari al valore del bene “utilizzato” in sede di assegnazione

La DIFFERENZA tra il VALORE ASSEGNATO e IMPORTO ASSOGGETTATO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA assume rilevanza fiscale per il socio:

- a) se l'assegnazione comporta **distribuzione di RISERVE DI UTILI**, costituisce **reddito di capitale** (dividendo),
- b) In caso di **rimborso di RISERVE DI CAPITALE** si **ridurrà il costo fiscale della partecipazione.**

Se la DIFFERENZA tra valore assegnato e imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva **SUPERA** il costo fiscale delle quote possedute, l'eccedenza costituirà reddito di capitale (dividendo).

ATTENZIONE: la rivalutazione ha valenza solo per i redditi diversi

(Circ. n.40/2002, Circ. n.26/2016)

Società di persone e sottozero

La società trasparente non è autonomo soggetto d'imposta, per cui **si “finge” si tratti di un pagamento fatto dal socio**, come se si fosse trattato di **un reddito per trasparenza** che, secondo le norme del Tuir, incrementa il costo fiscale della partecipazione

Pertanto la **base imponibile su cui la società trasparente versa l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%** incrementa il costo fiscale della partecipazione dei soci

Anche il versamento dell'ulteriore imposta sostitutiva del 13%, dovuta sull'utilizzo di riserve in sospensione, **determina incremento del costo fiscale della partecipazione**, annullando in misura pari al tributo la fiscalità sulla società e sul socio

Ciò riduce la possibilità che il socio consegua del **SOTTOZERO**

Tassazione in capo all'assegnatario

Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di utili

Nell'assegnazione con riduzione di riserve di utili, il costo della partecipazione in capo al socio rimarrà inalterato.

La differenza tra il valore normale del bene e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva concorrerà al **reddito del socio assegnatario** secondo i modi ordinari.

Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di capitale

L'assegnazione comporta la riduzione del patrimonio netto della società a fronte della riduzione dell'attivo per il trasferimento dei beni ai soci

La **rideterminazione del costo della partecipazione** comporterà un incremento pari al maggior "valore affrancato" ed il decremento per la fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale

Tassazione in capo all'assegnatario

Società di CAPITALI che assegna RISERVE DI CAPITALI

- Bene assegnato per un valore di 100
- Costo fiscale del bene 60
- DIFFERENZA assoggettata a Imposta sostitutiva: **40** (8-10,5%)

Socio persona fisica:

- Il valore della partecipazione si riduce di 100 ma si incrementa di 40, quindi il decremento netto è 60
- se il costo della partecipazione fosse stato 50, l'**eccedenza negativa** ($50 - 100 + 40 = -10$) sarebbe stato reddito di capitale.

Socio IRES: le somme della ripartizione di capitale o riserve di capitale in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni costituiscono plusvalenze e quindi vengono tassate integralmente od al 5% in caso sussistano i requisiti Pex

Tassazione in capo all'assegnatario

Società di CAPITALI che assegna RISERVE DI UTILI

- Bene assegnato per un valore di 100
- Costo fiscale del bene 60
- DIFFERENZA assoggettata ad Imposta sostitutiva: **40**

In capo al socio, il valore non assoggettato a imposta sostitutiva (60) è dividendo da tassare con le ordinarie regole

Tassazione in capo all'assegnatario

Società di PERSONE

Il pagamento dell'imposta sostitutiva rende, per l'importo già assoggettato a tassazione, definitiva e liberatoria la tassazione in capo ai soci assegnatari.

La rideterminazione del costo della partecipazione comporterà **l'incremento del valore assoggettato a imposta sostitutiva dalla società** ed il **decremento per la fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale**

Attenzione al **SOTTOZERO** (quando Valore Normale > Costo Fiscale Partecipazione + Differenza) che viene tassato come reddito di capitale

(art. 47 c.7 Tuir o art.17 c.1 lett. L) Tuir; vd. Circ. n.26/16 e Circ. 37/16)

Tassazione in capo all'assegnatario

Assegnazione da Società di Persone

Ipotizziamo che la società possieda solo il bene assegnato e prende a riferimento il valore catastale per determinare la plusvalenza (indipendentemente dal fatto che riduca riserve di utili o di capitali).

- Valore catastale del bene assegnato: 95
- Valore fiscale del bene: 90
- Differenza su cui si applica l'imposta sostitutiva: **5** (95-90)
- Costo partecipazione ante assegnazione: **90**
- Costo partecipazione post assegnazione: 0 (90 + 5 – 95)
- Costo fiscale del bene in capo al socio: 95
- Differenza da assoggettare a tassazione: 0

N.B. se il costo fiscale partecipazione fosse stato **60** avremmo avuto un **SOTTOZERO** pari a **-30**

Tassazione in capo al socio

- **Persona fisica non imprenditore**
Dividendo soggetto a ritenuta del 26%
 - se il socio non comunica il costo fiscale della partecipazione la ritenuta è sull'intero importo
 - a fronte dell'erogazione in natura il socio deve fornire alla società la provvista per versare la ritenuta
- **Impresa individuale e società di persone**
Tassato il 58,14% (art. 59 Tuir e DM 26/5/2017 e 2/4/2008)
- **Società di capitali**
Il dividendo (e la distribuzione di riserve di capitale eccedenti il costo fiscale della partecipazione) concorre a formare la base imponibile, eventualmente nella misura del 5% ove applicabile la Pex (art. 87 Tuir)
- **Società semplici**
per trasparenza sui soci applicando il relativo regime fiscale

segue: Tassazione indiretta

- L'assegnazione (art.2 co.2 n.6 Dpr 633/72) e cessione agevolata sono rilevanti IVA
- L'assegnazione comporta l'applicazione delle norme sull'autoconsumo per cui sono fuori campo IVA se sul bene non è stata detratta l'IVA all'acquisto (art.2 co.2 n.6 Dpr 633/72)
- **L'imponibile IVA nell'assegnazione è il PREZZO DI ACQUISTO ATTUALIZZATO**, maggiorato di spese o, in mancanza, il costo di beni simili (art.13 co.2 lett.c) Dpr 633/72 – Circ. 26/2016 par. 7.1)
- **L'Imposta di Registro** se con aliquota proporzionale è **ridotta al 50%**
- **Le Ipotecarie e catastali sono fisse**

segue: Tassazione indiretta

- Fabbricati strumentali
 - con Iva all'acquisto non detratta o assente, fuori campo IVA, Imp. Registro **2%**, Ipot. e Cat. €200 cad.
 - assegnate da imp. costr./ristr. **entro** 5 anni da ultimazione, Iva 22%, Imp. Reg., Ipot. e Catas. fisse (€200 cad.)
 - altri soggetti ed assegnate da imp. costr./ristr. **oltre** 5 anni da ultimazione, imponibile IVA per opzione, quindi IVA esente ed Imposta Registro, Ipotecaria a Catastale €200,00 cadauna
- Abitazioni:
 - tutti con IVA non detratta all'acquisto o assente, fuori campo IVA e Imposta di Registro **4,5% o 1%** prima casa
 - assegnate da imp. costr./ristr. **entro** 5 anni dall'ultimazione: **Iva 22%** (A/1, A/8 e A/9), **10%** (altre Abitazioni) o **4%** per abitazione prima casa + Imposta Registro, Ipotecaria e Catastali fisse (€200,00 cadauna)
 - assegnate da imp. costr./ristr. **oltre** 5 anni da ultimazione, imponibile IVA per opzione, quindi IVA esente ed Imposta di Registro **4,5% o 1%** se prima casa, oltre Ipotecaria a Catastale €50,00 cadauna
 - altri soggetti IVA, esente IVA ed Imposta di Registro **4,5% o 1%** se prima casa, oltre Ipot. e Catas. €50,00 cad.
- Terreni:
 - Agricoli, fuori campo IVA, Imp. Registro **7,5%** (se IAP fissa €200,00), Ip-Cat. €200,00 cadauna
 - Edificabili, imponibile **Iva 22%**, Imposta Registro fissa €200,00, Ip-Cat. €200,00 cadauna
 - Non edificabile né agricolo, fuori campo IVA, Imposta Registro **4,5%**, Ip-Cat. €50,00 cadauna

ATTENZIONE alla **RETTIFICA DA PRO RATA DECENNALE IVA** sull'acquisto/costruzione dell'immobile e sulle spese recupero soggette all'articolo 19 bis2 Dpr 633/72 (Circ. 40/2002, Ris. 194/2002, Circ. 26/2016)

Perfezionamento dell'assegnazione/cessione e relativo pagamento

L'assegnazione **si PERFEZIONA mediante indicazione nel quadro RQ** del modello redditi 2023 SC / SP

L'omesso versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento (Circ. 26/2016 par.5)

Pagamento:

- 60% entro il 30/9/2023
- 40% entro il 30/11/2023 (N.B. solo due mesi dopo il primo pagamento)

MODELLO REDDITI 2023 – QUADRO RQ

SEZIONE XXIV - Assegnazione o cessione di beni ai soci

SEZIONE XXIV Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale			Costo Fiscale			Differenza		
		1			2			3		
RQ94	Beni immobili	1	,00	2	,00	3	,00			
RQ95	Beni mobili	1	,00	2	,00	3	,00			
RQ96	Totale	Imponibile		Società non operative		Imposta sostitutiva				
		1	,00	2		3	,00			
RQ97	Riserve in sospensione	Imponibile		Aliquota		Imposta sostitutiva				
		1	,00	13%		2	,00			

RQ94 per i BENI IMMOBILI e **RQ95** per i MOBILI REGISTRATI va indicato :

- **col. 1** il VALORE NORMALE beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo beni ceduti
- **col. 2** il COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO dei beni indicati in **col.1**
- **col. 3** la base imponibile pari alla DIFFERENZA tra gli importi indicati in **col.1** e **col.2**; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno meno

MODELLO REDDITI 2023 – QUADRO RQ

SEZIONE XXIV - Assegnazione o cessione di beni ai soci

SEZIONE XXIV Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore nominale	Costo fiscale	Differenza
RQ94	Beni immobili	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
RQ95	Beni mobili	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
RQ96	Totale	Imponibile 1 <input type="text" value=""/>	Società non operative 2 <input type="text" value=""/>	Imposta sostitutiva 3 <input type="text" value=""/>
RQ97	Riserve in sospensione	Imponibile 1 <input type="text" value=""/>	Aliquota 13%	Imposta sostitutiva 2 <input type="text" value=""/>

RQ96 deve essere riportata:

- **col.1** il risultato, se positivo, della seguente operazione:

$$\text{RQ94 col. 3} + \text{RQ95 col.3} = \text{RQ96 col.1} \quad (\text{DIFFERENZA imponibile})$$
- **col.3** l'IMPOSTA SOSTITUTIVA dovuta ai sensi dell'art.1 co.101 L.197/22, pari all'**8%** dell'importo di **col.1**, oppure **10,5%** se barrata la casella di **col.2**
- **col.2** deve essere barrata dai soggetti considerati NON OPERATIVI

MODELLO REDDITI 2023 – QUADRO RQ

SEZIONE XXIV - Assegnazione o cessione di beni ai soci

SEZIONE XXIV		Valore normale	Costo fiscale	Differenza
Assegnazione o cessione di beni ai soci	RQ94 Beni immobili	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
		<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00
	RQ95 Beni mobili	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
		<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00
RQ96 Totale	1 <input type="text" value=""/>	Società non operative 2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>	
	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00	
RQ97 Riserve in sospensione	1 <input type="text" value=""/>	Azienda 13%	2 <input type="text" value=""/>	
	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00	

RQ97 va indicato:

- **col.1** l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società oggetto dell'operazione di trasformazione;
- **col.2** l'imposta sostitutiva dovuta ex art.1 co.102 L. 197/22, pari al **13%** di col.1

In contabilità

- L'uscita del bene dall'attivo della società determinerà un'uguale riduzione del patrimonio netto in caso di assegnazione, o dei crediti verso il socio in caso di cessione
- Se il valore contabile del bene risulta superiore od inferiore al valore di assegnazione/cessione, andrà rilevata una plusvalenza o minusvalenza

si rinvia a CNDCEC Documento marzo 2016

Documenti di riferimento

Viene riproposta la misura prevista dall'art.29 legge n.449 del 23/12/1997, integrata dall'art.13 legge n.28 del 18/2/ 1999, nonché dalla legge n.208 del 28/12/2015, prorogata dall'art.1 comma 565 legge n.232 del 11/12/2017.

Prassi di riferimento:

- Circolare n.112 del 21/05/1999
- Circolare n.26 del 01/06/2016
- Circolare n.37 del 16/09/2016
- Risoluzione n.93 del 17/10/2016
- Risoluzione n.101 del 3/11/2016
- Circolare n.8 del 7/04/2017
- Risoluzione n.54 del 2/05/2017
- Risoluzione n.98 del 26/7/2017
- Risoluzione n.99 del 27/7/2017
- Risoluzione n.100 del 27/7/2017

- Risoluzione n.101 del 27/7/2017

Altri documenti di riferimento:

- Circolare Assonime n.51 del 11/06/1999
- CNDCEC Documento marzo 2016
- Notariato Studio 20-2016/T
- Notariato Studio n. 92-2016/T
- Circolare Assonime n.17 del 14/06/2016
- Notariato Studio 73-2017/T

LEGGE N.197/2022 ART. 1 COMMI DA N.100 A N.105

Assegnazione agevolata dei beni mobili
ed immobili ai soci

grazie per l'attenzione

Avv. Giuseppe Graziadei

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Toledo 210, 80132 Napoli

081406561 – 0814238125

info@graziadei.net



Spettabile ANDOC
Napoli

Oggetto: Follow Up Evento 9 Maggio 2023 Palazzo Alabardieri-
NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

A nome del Gruppo24Ore vi ringrazio della partecipazione che ci vede da anni al fianco di Andoc in tanti eventi formativi, nel ringraziare Andoc Napoli per la collaborazione, sempre nell'ottica di una collaborazione volevamo sottoporvi la gamma di Software Valore24 de Gruppo24ore. Sotto i miei riferimenti per qualsiasi info e richiesta, verrà applicato uno sconto AD Hoc per i partecipanti all'evento o comunque iscritti ad Andoc.

Cordialmente
Alberto Esposito



Esposito Alberto
Agente Il Sole 24 Ore
Area Fisco Lavoro
Tel. 335 6762258 Mail alberto.esposito@ilsole24ore.com

VALORE24

Gentile Professionista,

Il Sole 24 ORE, in un periodo così complesso e difficile per i professionisti e le PMI, rinnova la sua offerta con l'ingresso **nel mercato italiano del Software Gestionale che ora può, finalmente, contare su un nuovo autorevole protagonista.**

Il Gruppo 24 ORE presenta la nuova Linea di **Soluzioni Software "Valore24"** pensata per i commercialisti e le aziende.

Una reale alternativa, altamente competitiva nei contenuti, servizi e politiche commerciali e contrattuali, ai prodotti forniti dalle software house da anni presenti sul mercato.

"Valore 24" è un insieme di soluzioni pensate per i professionisti che, all'innovazione e affidabilità del prodotto, unisce la forza e la tradizione dei marchi storici del mondo Sole 24 ORE: da "Norme & Tributi" all'"Esperto Risponde", dal "Sistema Frizzera" a "Guida al Lavoro". Soluzioni gestionali e contenuti operativi integrati in un'unica piattaforma.

Ogni software a catalogo è infatti **arricchito e potenziato con contenuti editoriali** ed esclusive schede esplicative autoriali realizzate a cura degli Esperti del Sole 24 ORE, integrati mediante connessioni onLine e quindi sempre aggiornati e puntuali.

La linea Valore24 comprende **sia soluzioni Software** integrate e complete per la gestione di tutte le **tradizionali attività e adempimenti** gestiti dagli studi professionali, sia innovative **applicazioni Cloud** utili per i commercialisti che intendono supportare i propri clienti con **nuovi servizi consulenziali**, affiancandoli nelle nuove sfide imposte dalla difficile situazione economico-finanziaria e dalle continue e spesso confuse evoluzioni delle normative.

Non esitate a contattarmi per approfondimenti.
Cordiali saluti.

Agente di zona
Rete Professionisti



Le principali caratteristiche dei software VALORE24:

TRASPARENZA CONTRATTUALE

Garanzia stabilità dei canoni, Trasportabilità dei propri archivi dati, Possibilità disdetta con minimo preavviso

RISPOSTE CONCRETE

Soluzioni a tutte le diverse problematiche, presenti e future, grazie ad aggiornamenti costanti e a un catalogo in continua evoluzione

INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE

Soluzioni utilizzabili in Cloud e progettate per favorire la cooperazione tra professionisti e clienti

CONTENUTI OPERATIVI

I contenuti editoriali integrati forniscono un valido e unico contributo per l'operatività quotidiana

Di seguito, in sintesi, evidenza dei nostri software e delle loro funzionalità

VALORE24 Commercialisti

La soluzione che consente di gestire tutti gli aspetti fiscali, amministrativi ed organizzativi dello Studio Professionale. Un innovativo **Desktop personalizzabile** con accesso ai contenuti editoriali e ai servizi del Sole24 ORE

VALORE24 Crisi d'impresa

Per effettuare la preventiva **valutazione dell'eventuale stato di crisi**, in base al D.Lgs. 14/2019. Calcola il DSCR, gli indici CNCDEC, valuta la Continuità Aziendale e gli Adeguati Assetti organizzativi, riepilogando il tutto in un fascicolo conclusivo a supporto dell'azienda

VALORE24 Bilancio Cloud

Redige il bilancio completo di **nota integrativa, rendiconto finanziario e Relazione** sulla **gestione** con passaggi semplici e guidati e importazione dati da vari formati, per terminare con il **deposito** del fascicolo

VALORE24 Analisi di bilancio

Semplifica l'effettuazione dell'analisi di bilancio ed elabora valutazioni su dati storici e **previsionali**; consente di ottenere una autovalutazione preventiva del merito **credizio, benchmark** e medie di settore (da **Cerved**) che rende disponibile in un fascicolo completo e modulare

VALORE24 Sindaci e Revisori

Una soluzione intuitiva rivolta ai sindaci ed i revisori, che, in maniera **semplice** e seguendo una procedura **guidata**, consente di svolgere tutte le attività ed i controlli connessi all'attività stessa in modo organizzato e completo

VALORE24 Accertamento e Contenzioso

Per per la gestione di Locazioni Immobiliari; consente di tenere traccia dei Contratti di Locazione stipulati sia in modo cartaceo che telematico, dalla registrazione al rinnovo/Proroga fino alla conclusione dello stesso

VALORE24 Locazioni

Guida e supporta il professionista nell'iter procedurale del Processo Tributario Telematico (PTT), a partire dal Pre-Accertamento fino all'eventuale contenzioso in Commissione Tributaria Regionale, fino al deposito telematico in S.I.Gi.T.

VALORE24 Modulistica

Il software per la compilazione di Pratiche Amministrative, Previdenziali e Fiscali basato su un Archivio Unico per la gestione dei dati anagrafici

VALORE24 Successioni

consente la gestione completa della Successione Telematica con la possibilità di gestire la Voltura Catastale direttamente collegata ad una Dichiarazione di Successione, salvo diversa indicazione del Contribuente

VALORE24 GDPR

Consente di supportare in materia di Privacy tutte quelle realtà che trattano dati personali nell'ambito della loro attività (Commercialisti, Consulenti del lavoro, Notai, Associazioni di categoria, Avvocati...)

VALORE24 231

L'innovativo software creato da esperti legali per gestire dinamicamente il **Modello Organizzativo 231** in modo agile e veloce grazie alla funzionalità di **Document and Workflow Automation**



FINGEA®

**Dal 1973 le migliori
soluzioni assicurative**

**50°
1973-2023**

Nata a Roma nel
1973 la **FINGEA** è
una delle Società di
brokeraggio
assicurativo più
longeva in Italia

La **FINGEA** si rivolge
alle Aziende,
ai Professionisti
ed ai Privati.



FINGEA®

La **FINGEA** è un **BROKER**

L'etica e la professionalità hanno conferito alla **FINGEA** fiducia sia da parte dei Clienti che da parte delle Compagnie di Assicurazioni con le quali opera.

IL RUOLO DEL BROKER

(dal Lloyd's Diary)

«il primo dovere del broker è quello di rappresentare l'assicurato, di capire le sue esigenze, di sottoporre i suoi rischi alle Compagnie nel modo per lui più favorevole; di ottenere per lui le condizioni migliori al momento della stipulazione della polizza ed in caso di sinistro di interessarsi per la liquidazione. Il broker deve conoscere il mercato, essere capace di selezionare la Compagnia più adatta per ciascun rischio, aver sufficiente conoscenza del diritto per accertarsi che la polizza di assicurazione sia stipulata nella forma più giusta»

50°
1973-2023



Piazza G. Bovio, 22 (Piazza della Borsa)
80133 Napoli

Tel. +39 081 551 51 07 pbx - Fax +39 081 551 08 97

Website: www.fingea.it

E-mail: info@fingea.it

AMMINISTRATORE SICURO

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI (in breve D&O).

- **Qual'è il presupposto della copertura ?**

Un Amministratore o un Dirigente che commette errori, omissioni, negligenze, risponde illimitatamente dei danni arrecati a terzi con il proprio patrimonio personale.

- **Chi può sottoscrivere l'Assicurazione D&O ?**

Società di capitali (SpA, Srl), Consorzi, Cooperative, Associazioni di diritto privato, Fondazioni, Enti No Profit (Onlus), Società a partecipazione pubblica, il singolo Amministratore ed il singolo Direttore "D&O Individual".

- **Chi sono gli Assicurati dell'Assicurazione D&O ?**

Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate : Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Membro del Collegio Sindacale, Sindaco Unico, Direttore Generale, Dirigenti e Preposti con deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Membri dell'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/01), Responsabile della Sicurezza (D.Lgs.81/08), Responsabile protezione dati, nonché qualsiasi dipendente della Società che sia riconosciuto quale Amministratore di fatto.

I coniugi, gli eredi e gli aventi diritto degli Assicurati deceduti oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legittimamente incapaci o insolventi.

È possibile inoltre estendere la figura di Assicurato alla Società.

- **Chi può fare la Richiesta di Risarcimento ?**

La Società, i Soci, i Creditori Sociali, i Dipendenti, i Concorrenti, i Curatori Fallimentari, i Commissari Liquidatori, i Commissari Starordinari, le Associazioni di Consumatori.

I NOSTRI CONTATTI:

Napoli:

Piazza G. Bovio, 22 - 80133 Napoli
Tel. +39 081 551 51 07 pbx
Fax +39 081 551 08 97

Milano:

Viale San Michele Del Carso, 12
20144 Milano
Tel. +39 333 956 36 79

E-mail: info@fingea.it - Web: www.fingea.it

AMMINISTRATORE SICURO

PROFESSIONISTI



La **Ranocchi Napoli**, azienda di riferimento del **Gruppo Software NTS-Ranocchi**, è una società costituita da professionisti che, sulla base di significative esperienze maturate in importanti realtà informatiche, si propone oggi come **referente qualificato in ambito gestionale, tecnico e sistemistico**.

La nostra offerta è composta da **soluzioni d'avanguardia, complete** in termini di funzionalità ed **estremamente vantaggiose** sotto l'aspetto economico.

LE NOSTRE SOLUZIONI SOFTWARE

Prodotti sviluppati con la precisa volontà di innovare e rinnovare profondamente il software per professionisti ed imprese attraverso un utilizzo equilibrato delle tecnologie più avanzate e con una analisi completa e moderna, frutto della combinazione dell'esperienza trentennale degli addetti ai lavori e ascolto attento delle esigenze dei clienti:

❖ **GIS** è la suite gestionale del gruppo **Ranocchi** sviluppata per soddisfare le esigenze di **Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Piccola Impresa** (anche in cloud):

- **GIS Com** è la soluzione per il Commercialista, di facile utilizzo, ricco di funzionalità e automatismi per una rapida gestione di Contabilità, Bilanci e Redditi.
- **GIS Paghe** è la soluzione dedicata al Consulente del Lavoro e all'Azienda per la gestione delle paghe e l'amministrazione del personale.
- **GIS Hrm** (Human Resource Management) è il software cloud per la gestione delle risorse umane, dei dipendenti, dei collaboratori e dei processi aziendali, fortemente integrato con la suite GIS Paghe.
- **GIS Azi** basato sui programmi contabili del commercialista, GIS Azi è la soluzione gestionale dedicata alle piccole imprese, con particolare riguardo per le realtà commerciali e artigiane.

❖ **NETTIME** è la soluzione moderna per la rilevazione e la gestione delle presenze completamente integrata con il gestionale Gis Paghe. Consente di generare ed inviare automaticamente i dati necessari all'elaborazione del cedolino lasciando in Aziende le timbrature acquisite da terminali, via web o da smartphone.

❖ **BUSINESS CUBE** è l'innovativo software ERP di **NTS Informatica**. Offre una gamma ampia di funzioni applicative, per gestire in modo integrato i processi delle aziende che operano nei settori della produzione, del commercio e dei servizi: workflow, amministrazione, magazzino, produzione e pianificazione, finanza e controllo di gestione, CRM, Customer Service, logistica su palmare, fino alla gestione del singolo punto vendita. L'innovativa tecnologia Smart Business Framework permette di utilizzare tutte le funzioni gestionali in ufficio o in mobilità.

LE NOSTRE SOLUZIONI SISTEMISTICHE

❖ Le soluzioni sistemistiche di **NETHESIS** (NethSecurity, NethService, NethVoice e NethSpot) costituiscono una proposta d'avanguardia in ambito di, **sicurezza delle reti e dei dati**, servizi Internet, telefonia VoIP, **utilizzo procedure in Cloud, monitoraggio proattivo dei sistemi informativi**.

I NOSTRI SERVIZI

L'obiettivo primario che perseguiamo è la **soddisfazione del Cliente**. Per questo puntiamo sullo sviluppo delle capacità professionali individuali e sulla formazione di una squadra esperta, competente e determinata. **La qualità del servizio di assistenza rappresenta un punto di forza imprescindibile**, un elemento di differenziazione significativo per il Cliente. Il supporto non deve più solo occuparsi di tradurre il linguaggio tecnico del sistema informatico ma deve anche individuare la soluzione come da normativa e suggerire gli usi migliori.

www.ranocchinapoli.it





Servizi e soluzioni digitali
per Professionisti



Servizi e soluzioni Digital Trust

Firma Digitale

ATTIVAZIONE DI CNS E FIRMA DIGITALE SU SMART CARD E TOKEN USB

Il servizio permette l'attivazione immediata, presso lo Studio, di dispositivi Smart Card e TOKEN USB con CNS-Carta Nazionale dei Servizi e Firma Digitale.

Fornisci immediatamente al titolare effettivo, all'imprenditore, all'artigiano e al cittadino gli strumenti telematici indispensabili all'interazione con i portali telematici della Pubblica Amministrazione e all'esercizio delle funzioni di Firma Digitale, senza dover soggiacere alle lungaggini procedurali del rilascio tramite i canali tradizionali.

Identità SPID

RILASCIO IMMEDIATO DI IDENTITÀ SPID

La soluzione consente di rilasciare identità SPID per i clienti al momento e in Studio, attraverso una piattaforma dedicata e un'app di riconoscimento.

PEC | Posta Elettronica Certificata

ATTIVAZIONE IN TEMPO REALE DI CASELLE PEC

La nostra piattaforma consente di attivare in tempo reale le caselle PEC per i clienti di Studio e di gestire in completa autonomia scadenze, upgrade e rinnovi.

CONTATTI COMMERCIALI

Marco Leonetti

T: 348 0184616 – E: m.leonetti@namirial.com

Manuel Tola

T: 345 2330782 – E: m.tola@namirial.com



USAPP



Flessibile
Sicura
Intuitiva



Chi siamo

USAPP è un prodotto della Grow Impact, Inc.
Offriamo la creazione di app iOS, app Android e siti web per qualunque attività.




GROW IMPACT, INC
651 N Broad St.
Middletown (DE)
19709

I vantaggi

- Il tuo logo sugli store
- Fidelizza i clienti
- Pannello di controllo
- Tempi di consegna 30gg

I nostri social

 [usapp.it](#)

 [USAPP](#)

 [USAPP](#)

I nostri contatti

email: italy@usapp.it

WhatsApp: 3387616178